



POR FESR Lazio 2014-2020

Asse 3 Competitività

Obiettivo tematico 3 – Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura

Priorità di investimento b) – Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico RA 3.4 – Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

AVVISO PUBBLICO

“Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018”

INDICE

| | |
|--|----|
| Articolo 1 – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione finanziaria dell'Avviso | 2 |
| Articolo 2 – Definizioni e riferimenti normativi | 2 |
| Articolo 3 – Progetti ammissibili | 2 |
| Articolo 4 – Destinatari e requisiti di ammissibilità | 3 |
| Articolo 5 – Natura e misura dell'Aiuto | 7 |
| Articolo 6 – Spese ammissibili | 8 |
| Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste | 16 |
| Articolo 8 – Istruttoria e valutazione delle richieste, Concessione dell'Aiuto | 17 |
| Articolo 9 – Atto di impegno ed erogazione dell'Aiuto | 20 |
| Articolo 10 – Variazioni oggettive e soggettive | 22 |
| Articolo 11 – Altri obblighi del Beneficiario e controlli | 25 |
| Articolo 12 – Revoca e recupero dell'agevolazione | 27 |
| Articolo 13 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali | 28 |
| Appendice n. 1 – Quadro definitorio | 29 |
| Appendice n. 2 – Riferimenti normativi | 37 |
| Appendice n. 3 – Informativa ai sensi della Disciplina Privacy | 41 |

Allegato A – Fac-simile di Formulario GeCoWEB ed istruzioni per la compilazione

Allegato B – Modelli di Domanda, Dichiarazioni ed Impegni e relative istruzioni per la compilazione

Articolo 1 – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione finanziaria dell’Avviso

1. Il presente Avviso («**Avviso**») è disposto in attuazione del Programma Operativo Regionale Lazio 2014-2020 (CII: 2014IT16RFOP010, «**POR**») ed in particolare con l’Azione 3.4.I “*Progetti di promozione dell’export destinate a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale*”, Sub-Azione “Strumenti per l’internazionalizzazione del sistema produttivo, in conformità con la relativa Scheda Modalità Attuative Programma Operativo («**MAPO**») approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con la L. R. 27 maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”.
2. La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, mira a rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale mediante la concessione di sovvenzioni (contributi a fondo perduto) per Progetti di internazionalizzazione realizzati da PMI, in forma singola e associata, rappresentative dei comparti e settori regionali, prioritariamente quelli ricadenti nelle aree della Smart Specialisation Strategy (RIS3) regionale adottata con DGR n. 281 del 31 maggio 2016.
3. Le sovvenzioni previste dall’Avviso sono aiuti di Stato alle Imprese («**Aiuti**») coerenti con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell’Unione Europea (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014, il cd. “Regolamento Generale di Esenzione” o in breve «**RGE**») oppure con quelle del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (GUUE L352/1 del 24.12.2013, in breve «**De Minimis**»).
4. L’Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione degli Aiuti stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche dei Progetti agevolabili, la forma e la misura dell’agevolazione, i Destinatari, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari, ed i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell’agevolazione.
5. La dotazione del presente Avviso pubblico ammonta complessivamente a 2.200.000 Euro a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Azione 3.4.I, Sub-Azione “Strumenti per l’internazionalizzazione del sistema produttivo”, incrementabile con le economie eventualmente accertate su altri avvisi pubblici finanziati dalla medesima Azione 3.4.I. Il 50% della dotazione finanziaria iniziale, è riservata ai Progetti presentati da Aggregazioni Temporanee le cui Domande siano pervenute via PEC entro le ore 12:00 del 30 aprile 2018. Qualora tali Progetti non assorbano le risorse finanziarie inizialmente loro riservate, le risorse finanziarie residue saranno utilizzabili indistintamente per i Progetti presentati da PMI in forma singola o da Aggregazioni Temporanee.

Articolo 2 – Definizioni e riferimenti normativi

1. I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nell’Avviso o riportate nell’Appendice n. 1 all’Avviso, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
2. Il rinvio a norme Comunitarie, Nazionali e Regionali applicabili, a partire da quelle richiamate nell’Appendice n. 2 all’Avviso, si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 3 – Progetti ammissibili

1. Nell’ambito del presente Avviso sono agevolabili «**Progetti**» di internazionalizzazione e di promozione dell’export delle PMI finalizzati all’apertura e al consolidamento nei mercati esteri, che risultino coerenti con la programmazione regionale settoriale (“Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2016-2017” approvate con DGR n. 373 del 5 luglio 2016 e s. m. e i.) e prevedono la realizzazione di una o più delle seguenti attività.

- a. Partecipazione a Fiere e Manifestazioni Internazionali.
 - b. Attività e relative spese connesse alla realizzazione della prima vendita in un Paese estero.
 - c. Progettazione e realizzazione di eventi promozionali, tramite l'acquisizione di servizi specialistici da qualificati fornitori indipendenti, volti alla valorizzazione della singola impresa o, in caso di Aggregazioni, di filiere e reti di imprese; realizzazione temporanea all'estero, per un periodo massimo di 12 mesi, di *showroom* e centri espositivi.
 - d. Acquisizione di altri servizi specialistici per l'internazionalizzazione, quali piani di penetrazione commerciale in un determinato Paese e settore, *Temporary Export Manager* e altre consulenze specialistiche ad integrazione di funzioni aziendali e funzionali al progetto di internazionalizzazione.
 - e. Attività volte a migliorare la qualità della struttura aziendale o del sistema produttivo ai fini dell'esportazione o per finalizzare accordi con clienti o partner esteri, ad acquisire le necessarie certificazioni attinenti standard tecnici, qualità, tipicità dei prodotti e sistemi ambientali, a proteggere nei Paesi target marchi o altri diritti di privativa industriale, a tradurre strumenti commerciali o tecnici.
2. Tutti i Progetti devono, pena l'esclusione:
- a. presentare un importo complessivo di Spese Ammissibili ed effettivamente Ammesse:
 - i. non inferiore a 5.000,00 Euro se presentati da PMI in forma singola;
 - ii. non inferiore a 20.000 Euro se presentati da PMI sotto forma di Aggregazione Temporanea;
 - b. avere una data di Avvio del Progetto non antecedente la data di finalizzazione del Formulario (data generata automaticamente da GeCoWEB insieme al numero identificativo del Progetto e Formulario);
 - c. essere realizzati entro 360 giorni dalla «**Data di Concessione**», intendendo tale la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio «**BURL**» del provvedimento di concessione dell'Aiuto;
 - d. essere pagati e rendicontati entro 390 giorni dalla Data di Concessione con un ammontare di Spese Effettivamente Sostenute non inferiore ai valori minimi previsti alla lettera a) e non inferiore al 70% delle Spese Ammesse;
 - e. le previsioni delle precedenti lettere c) e d) non si applicano all'attività di partecipazione a Fiere e Manifestazioni Internazionali di cui al comma 1, lettera a, qualora tale partecipazione sia comunque prevista nell'anno 2019 ma dopo 300 giorni dalla Data di Concessione; in tal caso si applicano sulle relative Spese Ammesse di cui all'art. 6, comma 4, lettera a) le specifiche previsioni riportate nell'art. 9, comma 4 lettera c).
3. Le Spese Ammissibili riconosciute ai fini del calcolo del contributo, non possono comunque superare l'ammontare di 30.000 euro per le PMI in forma singola e 100.000 euro per le Aggregazioni Temporanee, anche a fronte di Progetti di importo complessivo superiore.
4. I Progetti, ai sensi dell'art. 70 del RG SIE, devono riguardare l'internazionalizzazione di beni e servizi prodotti o da produrre nella o nelle Sedi Operative nel Lazio di cui all'art. 5, comma 6 lettera a), e riferirsi a tutti i settori economici, ad eccezione dei **Settori Esclusi**.
5. E' ammissibile un solo Progetto presentato dalla stessa Impresa in forma singola ed un solo Progetto presentato dalla medesima Impresa quale Partner di una Aggregazione Temporanea. In ogni caso i Progetti devono essere chiaramente distinti tra di loro in termini di Spese Ammissibili e risultati attesi. Qualora risultino inviati a mezzo PEC più di una Domanda riguardante diversi Progetti nei casi non consentiti, sarà considerata valida la prima Domanda inviata in ordine cronologico entro i termini, anche a fronte di diversa esplicita indicazione da parte del Richiedente.

Articolo 4 – Destinatari e requisiti di ammissibilità

1. I Destinatari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono le PMI in forma singola o in forma di «**Aggregazioni Temporanee**» che, ai fini del presente Avviso, si intendono ATI, RTI, ATS o Consorzi e Contratti di Rete senza rappresentanza esterna e responsabilità patrimoniale propria che richiedono gli

Aiuti previsti dal presente Avviso per un Progetto di interesse collettivo di più «**Partner**», ciascuno avente in proprio i requisiti previsti per i Destinatari, pena l'inammissibilità del Progetto. I Progetti presentati in forma di Aggregazione Temporanea devono inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- a. ogni PMI costituente l'Aggregazione Temporanea non può sostenere da sola o insieme ad altri Partner che sono sue Parti Correlate, più del 60% dei costi complessivi del Progetto;
 - b. ogni Aggregazione Temporanea deve comprendere almeno due PMI Partner che non siano tra loro Parti correlate, e non più di 6 PMI Partner.
2. Si precisa che le persone giuridiche con rappresentanza esterna, propria responsabilità patrimoniale ed iscritte al Registro delle Imprese, anche qualora abbiano come oggetto sociale lo svolgimento di attività nell'interesse dei propri soci (quali tipicamente Società Consortili, Consorzi e Contratti di Rete cd. "soggetto"), ai fini del presente Avviso, sono considerate Destinatari in forma singola e devono, come d'altra parte i Liberi Professionisti, possedere in proprio i requisiti previsti per i Destinatari, pena l'inammissibilità del Progetto.
3. Alla data di presentazione della Domanda i Destinatari, oltre che rientrare nella definizione di PMI, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità.
- a. Essere iscritti nel Registro delle Imprese o, nel caso dei Liberi Professionisti, essere titolari di partita IVA.
 - b. Non operare o prevedere di andare ad operare, per effetto del Progetto, nei Settori Esclusi.
 - c. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
 - d. Non essere Imprese in Difficoltà.
 - e. Non essere oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 - f. Non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente.
 - g. Non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non sussistono, nei confronti dei medesimi soggetti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Come previsto dall'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il Legale Rappresentante di ogni singolo Beneficiario o Richiedente potrà rendere le Dichiarazioni relative ai requisiti di cui alla presente lettera g) e firmarle digitalmente con riferimento anche agli altri Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per il Beneficiario o Richiedente.
 - h. Non avere amministratori o rappresentanti della PMI Richiedente che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni, in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche.

- i. Aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità nazionali e regionali indipendentemente da una Decisione della Commissione Europea.
 - j. I Destinatari devono inoltre rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di “De Minimis”, ove richiesto un Aiuto a tale titolo.
4. Alla data di presentazione della Domanda, inoltre, i Richiedenti devono possedere una capacità amministrativa, finanziaria ed operativa adeguata al Progetto da realizzare, ai sensi dell'articolo 125 (3) (d) del REG SIE. La verifica di tale capacità, che nel caso di Aggregazioni Temporanee è verificata sulla base dell'importo del Progetto e del relativo Contributo imputabile a ciascun Partner e sulla base dei propri dati patrimoniali ed economici individuali, avverrà:
- a. di norma sulla base del rapporto fra il totale del Valore della Produzione del Richiedente (VP) e il costo del progetto a suo carico (SA-C), ovvero il valore delle Spese Ammissibili (SA) al netto del corrispondente contributo richiesto (C), secondo la seguente formula:

$$\frac{VP}{SA - C} \geq 10$$

Per «**Valore della Produzione**» si intende quello indicato, ai sensi dell'art. 2425 cc. lettera A), nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio depositato, o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle entrate o, per i soggetti non soggetti alla normativa civilistica e fiscale nazionale, ai sensi del normativa internazionale assimilabile e loro applicabile.

- b. nel caso il Richiedente ne faccia esplicita richiesta, e ove sia possibile determinarne il patrimonio netto per effetto del regime fiscale e contabile da esso applicato e ad esso applicabile: sulla base del rapporto fra il patrimonio netto del Richiedente (PN) e il costo del progetto a suo carico (SA-C), secondo la seguente formula:

$$\frac{PN}{SA - C} > 2$$

I valori saranno desunti dall'ultimo bilancio depositato o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In questo ultimo caso il patrimonio netto del Richiedente (PN) si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante del modello unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso. Per i Richiedenti che alla data di presentazione della richiesta non abbiano ancora depositato il bilancio (o presentato la dichiarazione dei redditi) relativo al primo esercizio, il valore PN è pari al valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo. Nel caso in cui il patrimonio netto risultante non sia sufficiente, è fatta salva la possibilità per l'Impresa di incrementarlo, prima della presentazione della richiesta, mediante delibera di aumento del capitale sociale in misura sufficiente per rispettare il requisito. Di tale aumento deve essere fornita adeguata documentazione in sede di presentazione della richiesta, insieme all'impegno alla sottoscrizione e al relativo versamento che dovranno essere effettuati entro la data di sottoscrizione dell'Atto di Impegno, pena la revoca dell'Aiuto concesso.

5. Inoltre, ai fini della Concessione dell'Aiuto, i Destinatari devono osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente.
6. Inoltre, ai fini dell'erogazione dell'Aiuto, i Beneficiari, pena la revoca dell'Aiuto concesso:
- a. devono possedere almeno una Sede Operativa, ove sia ubicata l'operazione oggetto dell'Aiuto concesso, nel territorio della regione Lazio, in base ad idoneo Titolo di Disponibilità e regolarmente censita al

Registro delle Imprese Italiano o, nel caso dei Liberi Professionisti, regolarmente risultante ai fini tributari. Ove tale requisito non sia posseduto già al momento della presentazione della Domanda, il Richiedente deve presentare un business plan relativo all'avviamento di tale attività il cui fabbisogno finanziario va ad incrementare il costo del progetto a suo carico (SA-C) di cui al precedente comma 4, anche se non costituisce Spesa Ammissibile ai sensi dell'Avviso, agli effetti della verifica della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa adeguata al Progetto da realizzare.

- b. non devono essere destinatari di una ingiunzione di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'Aiuto ricevuto illegale o incompatibile con il mercato comune ("clausola Deggendorf") oppure, se destinatari di tale ingiunzione, hanno rimborsato o depositato in un conto vincolato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero.
7. Infine, i Destinatari e Beneficiari devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti:
- a. ai fini della Concessione dell'Aiuto;
 - b. in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione.

Si precisa che, ai fini dell'erogazione, si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile.

8. Le Imprese non iscritte nel Registro delle Imprese Italiano al momento della presentazione della Domanda, devono possedere i requisiti richiesti dal presente articolo o, se non soggetti alla legislazione italiana, possedere requisiti equipollenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
9. Nel caso di Aggregazioni Temporanee è necessario, inoltre, un contratto che disciplini i rapporti tra i Partner relativi al Progetto indicando i relativi ruoli e responsabilità, con particolare riferimento alla ripartizione dei costi, della proprietà dei risultati del Progetto. Tale contratto deve (i) avere forma scritta, (ii) essere sottoscritto con metodi che consentano di autenticare i sottoscrittori e, ove rappresentino una persona giuridica, la loro capacità di impegnare legalmente quest'ultima e (iii) deve individuare uno dei Partner quale «**Partner Mandatario**» o «**Capofila**» a cui sono affidati, in nome e per conto dei «**Altri Partner**» mandanti, i seguenti compiti:
- a. presentare la Domanda di partecipazione all'Avviso e tutta la documentazione richiesta, trasmettere le integrazioni eventualmente richieste in sede di istruttoria ed inviare e ricevere tutte le comunicazioni attinenti al procedimento amministrativo, fino alla avvenuta sottoscrizione dell'Atto di Impegno;
 - b. rappresentare, dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, l'Aggregazione Temporanea nei confronti di Lazio Innova per quanto riguarda tutti gli atti previsti dall'Avviso e dagli atti conseguenti, nonché presentare le richieste di erogazione, le Fidejussioni e le rendicontazioni attinenti al Progetto Sovvenzionato;
 - c. stipulare tutti gli atti contrattuali connessi con la concessione della Sovvenzione e la gestione del Progetto, ferme restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzione delle parti di competenza dei Partner in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se la Sovvenzione è da considerarsi globale sull'interesse del Progetto, il Beneficiario della Sovvenzione resta il singolo Partner a cui competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e rendicontativo;
 - d. assumere la responsabilità delle attività di coordinamento e monitoraggio del Progetto, anche al fine di prevenire l'insorgere di Variazioni al Progetto non preventivamente oggetto di richieste di modifica ai sensi dell'art. 10 e prevenire inadempimenti per quanto riguarda gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 11.
 - e. svolgere la funzione di controllo sugli avanzamenti delle attività di competenza dei singoli Partner e delle relative spese affrontate dai singoli Partner, finalizzata ad accertare la massima coerenza, pertinenza e

- regolarità nella realizzazione del Progetto Ammesso e della documentazione di rendicontazione, e presentare la stessa in modo organico ed unitario all'O.I. Lazio Innova;
- f. svolgere funzione di raccordo per la trasmissione a Lazio Innova di tutte le richieste di Variazione, oggettive e soggettive, per le quali è prevista la richiesta e l'adozione di provvedimenti di Variazione come stabilito all'art. 10.
10. I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti e mantenuti dai Richiedenti e quindi dai Beneficiari dal momento previsto dal comma di riferimento e fino alla data di erogazione del saldo, fermo restando quanto disciplinato all'art. 10 in materia di Variazioni, e ad eccezione:
- del possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa adeguata al Progetto da realizzare, che deve essere presente solo al momento della presentazione della Domanda;
 - della perdita del requisito di PMI, successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno;
 - della perdita del requisito di cui al comma 3, lettera c, successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, e salvo il caso di bancarotta fraudolenta;
 - dell'esistenza del contratto di cui al comma 9 per le Domande relative ai Progetti da realizzarsi sotto forma di Aggregazione Temporanea, che può essere sottoscritto successivamente alla Concessione dell'Aiuto a condizione che i compiti di cui al comma 9 (a) risultino attribuiti dagli Altri Partner al Capofila già al momento della presentazione della Domanda, come da apposito mandato conferito in conformità al modello appropriato riportato nell'Allegato B;

Articolo 5 – Natura e misura dell'Aiuto

1. L'Aiuto è concesso in regime De Minimis, sotto forma di un contributo a fondo perduto nella misura dell'70% delle Spese Ammissibili del Progetto ammesso, in alternativa è facoltà del Richiedente ottenere il contributo nella misura del 50% delle Spese Ammissibili ai sensi del RGE per alcune o tutte le Voci di Spesa, come previsto nelle specifiche per le singole attività che compongono il Progetto riportate nel successivo art. 6, comma 4, e sintetizzate nella seguente tabella.

| Attività (art. 3 co. 1) | Regime | Intensità aiuto |
|--|---|-----------------|
| a. Partecipazione a Fiere e Manifestazioni Internazionali. | De Minimis | 70% |
| | Art. 19 RGE | 50% |
| b. Attività e relative spese connesse alla realizzazione della prima vendita in un Paese estero. | De Minimis | 70% |
| c. Progettazione e realizzazione di eventi promozionali, tramite l'acquisizione di servizi specialistici da qualificati fornitori indipendenti, volti alla valorizzazione della singola impresa o, in caso di Aggregazioni, di filiere e reti di imprese; realizzazione temporanea all'estero, per un periodo massimo di 12 mesi, di showroom e centri espositivi. | De Minimis | 70% |
| d. Acquisizione di altri servizi specialistici per l'internazionalizzazione, quali piani di penetrazione commerciale in un determinato Paese e settore, Temporary Export Manager e altre consulenze specialistiche ad integrazione di funzioni aziendali e funzionali al progetto di internazionalizzazione. | Art. 18 RGE (solo servizi di consulenza) | 50% |
| e. Attività volte a migliorare la qualità della struttura aziendale o del sistema produttivo ai fini dell'esportazione o per finalizzare accordi con clienti o partner esteri, ad acquisire le necessarie certificazioni attinenti standard tecnici, qualità, tipicità dei prodotti e sistemi ambientali, a | De Minimis | 70% |
| | Art. 18 RGE (solo servizi di consulenza) | 50% |

| | | |
|--|--|-----|
| proteggere nei Paesi target marchi o altri diritti di privativa industriale, a tradurre strumenti commerciali o tecnici. | Se qualificabili come interventi per l'Innovazione dei Processi, Innovazione dell'Organizzazione o Innovazione delle PMI | |
| | Art. 28-29 RGE | 50% |
| Spese di natura indiretta ed accessoria | De Minimis | 70% |

2. L'ammontare del contributo dovrà comunque rispettare:
 - a. il massimale per singola Impresa Unica previsto dal De Minimis e, ove applicabile, dal Reg. (UE) N. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GUUE L114/8 del 26.4.2012);
 - b. il divieto di cumulo di cui all'art. 8 del RGE, tra cui il rispetto della massima intensità di aiuto sulle medesime Spese Ammissibili. A tal fine si precisa che non costituisce cumulo la fruizione da parte del Beneficiario di altre agevolazioni di portata generale applicabili indistintamente a tutte le imprese e a tutte le produzioni indipendentemente dalla dimensione, dal settore e dalla localizzazione e che quindi non si configurano come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE;
 - c. le eventuali previsioni dalla normativa specifica riguardante l'Aiuto o il finanziamento pubblico cumulato.
3. Le Spese Ammissibili, al solo fine del calcolo del contributo, non possono comunque superare l'ammontare di 30.000 euro per le PMI in forma singola e 100.000 euro per le Aggregazioni Temporanee, anche a fronte di Progetti di importo complessivo superiore.
4. Eventuali incrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare dell'Aiuto rispetto a quello inizialmente concesso. L'ammontare dell'Aiuto viene rideterminato sulla base delle intensità di Aiuto concedibili di cui al precedente comma 1 e con le precisazioni riportate all'art. 6, comma 4, ove le Spese Effettivamente Sostenute risultino inferiori alle Spese Ammesse, sempre che tale riduzione non sia causa di revoca.

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Le Spese Ammissibili sono quelle relative alle Attività incluse nel Progetto, con i limiti previsti nell'Avviso e coerenti con le specifiche descritte nel presente articolo.
2. Tutte le Spese Ammissibili per poter essere Ammesse e quindi riconosciute come Effettivamente Sostenute, anche con riferimento agli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 9, devono essere:
 - a. espressamente e strettamente pertinenti al Progetto, giustificate e congrue, ovvero a prezzi di mercato e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, con particolare riguardo alla economicità ed efficienza (condizioni economicamente convenienti in termini di rapporto qualità/prezzo cd. "value for money") che può essere dimostrata utilizzando le normali pratiche di impresa, anche proporzionalmente all'importo, come ad esempio mediante analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi (metodo, quest'ultimo, raccomandabile per l'acquisto di beni e servizi con caratteristiche tecniche e qualitative standardizzate);
 - b. riconducibili alla Sede Operativa localizzata sul territorio del Lazio ed a beneficio prevalente dell'attività economica ivi svolta;
 - c. conseguenza di impegni assunti successivamente alla data di finalizzazione del Formulario GeCoWEB (data generata automaticamente). Saranno pertanto considerate inammissibili le spese i cui impegni, ove non condizionati alla Concessione dell'Aiuto, o i pagamenti siano precedenti alla data di finalizzazione del Formulario, sempre che tali spese inammissibili non siano di portata tale da rendere inammissibile

l'intero Progetto a causa del mancato rispetto dell'effetto di incentivazione come disciplinato all'art. 6 del RGE;

- d. realizzate entro il termine ultimo di 360 giorni dalla Data di Concessione, e pagate entro il termine ultimo di 390 giorni dalla Data di Concessione previsto per la presentazione della richiesta di erogazione di saldo e della relativa rendicontazione, salvo le eccezioni previste all'art.9, comma 4, lettera c, per le Spese Ammesse relative all'attività di partecipazione a Fiere e Manifestazioni Internazionali;
 - e. essere in regola dal punto di vista della normativa, civilistica e fiscale;
 - f. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, etc.), in cui sia riportato il CUP, da cui risultino chiaramente la data di sottoscrizione dell'atto, l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento.
 - g. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (Titoli di Spesa) in cui sia riportato il CUP, da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestati o forniti ed i relativi prezzi unitari e totali;
 - h. essere pagate utilizzando esclusivamente uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati:
 - i. bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer);
 - ii. ricevuta bancaria;
 - iii. RID (o SDD - Sepa Direct Debit);
 - iv. carta di credito o bancomat intestata al Beneficiario e con addebito automatico su un conto corrente a lui intestato, con facoltà di utilizzo al Legale Rappresentante o dipendente del medesimo Beneficiario.Tutti i pagamenti devono riportare il CUP e risultare comunque addebitati su conti correnti bancari o postali intestati al Beneficiario o Destinatario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate Ammissibili.
 - i. essere comunque conformi a quanto stabilito nel presente Avviso.
3. Non sono comunque Spese Ammissibili:
- a. quelle derivanti da autofatturazione da parte del Beneficiario;
 - b. quelle sostenute nei confronti di Beneficiari Partner del medesimo Progetto oggetto di Aiuto ("divieto di fatturazione incrociata") e di loro Parti Correlate, salvo che per i costi del Personale Dipendente o Assimilato;
 - c. l'IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
 - d. tutte le altre spese che non siano definite Spese Ammissibili e quindi effettivamente Ammesse nell'ambito del quadro finanziario del Progetto a cui è stata concesso l'Aiuto.
4. Con riferimento alle singole attività di cui all'articolo 3 comma 1, si riportano di seguito alcune indicazioni specifiche.
- a. Indicazioni specifiche per l'attività di partecipazione a Fiere e Manifestazioni Internazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a):
 - i. si intende tale solo la partecipazione dell'Impresa Beneficiaria ad uno o più eventi che si svolgono all'estero o in Italia e ritenuti di consolidata rilevanza internazionale, e pertanto inseriti nel calendario delle manifestazioni fieristiche in Italia (<http://www.calendariofiereinternazionali.it/>) predisposto in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), l'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI), il Comitato Fiere Industria (CFI) e il Comitato Fiere Terziario (CFT). Si precisa che sono ammissibili solo le partecipazioni a Fiere e

Manifestazioni Internazionali da tenersi entro il 2019 ed a cui l'Impresa Richiedente non abbia già aderito al momento della finalizzazione del Formulario su GeCoWEB sottoscrivendo un impegno vincolanteⁱⁱ. Si precisa che fino alla pubblicazione del calendario relativo all'anno 2019, si considerano ammissibili le Fiere e Manifestazioni Internazionali la cui precedente edizione sia stata inserita nei calendari degli anni precedenti;

- ii. le Spese Ammissibili relative a tale attività, con riferimento alla classificazione GeCoWEB, rientrano tutte nella "Tipologia di Intervento" "Spese Dirette", e sono articolate nelle seguenti Voci di Spesa secondo le classi GeCoWEB:

| "Tipologia di investimento" | "Spese ammissibili" |
|--|--|
| "Costo per godimento di beni di terzi" | "Affitto stand e costi accessori", con riferimento ai costi fatturati dalla medesima entità che organizza la Fiera o Manifestazione Internazionale o entità dalla stessa individuata e di natura anche accessoria (tipicamente messa a disposizione di parti di allestimento, utenze, assicurazioni, etc.) |
| | "Costi per noleggio ed allestimento di stand", con riferimento agli altri costi non fatturati dalla suddetta entità, inclusi i costi di trasporto degli allestimenti e dei prodotti e materiali esposti. |
| "Costi del personale non dipendente (consulenze a giornata)" | "Personale sul posto", con riferimento al costo delle prestazioni di personale esterno incaricato ad hoc per la partecipazione alla Fiera o Manifestazione Internazionale (es. hostess, interpreti, etc.) |
| "Costi del personale non dipendente (consulenze a giornata)", oppure "Servizi di consulenza (a corpo)" | "Servizi per la partecipazione a Fiere", con riferimento ai costi per servizi specifici per la partecipazione a Fiere o Manifestazioni Internazionali, anche riguardanti la predisposizione di materiale promozionale sviluppato appositamente (es. traduzioni, etc.). |
| "Costi della produzione" | "Materiali per la partecipazione a Fiere", con riferimento ai costi per la realizzazione di materiale promozionale sviluppato appositamente (es. brochure, depliant, etc.), sono espressamente esclusi campionari e prototipi. |

- iii. non sono ammissibili spese relative al Personale Dipendente o Assimilabile ne quelle relative a spese per missioni, viaggi e trasferte dello stesso;
- iv. l'Aiuto, per tutte le Voci di Spesa previste è un contributo a fondo perduto in regime De Minimis fino al 70% delle Spese Ammissibili, o ai sensi dell'art. 19 del RGE fino al 50% delle Spese Ammissibili.
- b. Indicazioni specifiche per l'attività di prima vendita in un Paese estero di cui all'art. 3, comma 1, lettera b:
- i. si intende tale l'attività strettamente necessaria all'acquisizione di una fornitura o commessa relativa ad un Paese Estero in cui l'Impresa beneficiaria non ha in precedenza mai venduto un suo prodotto e servizio, e tutta la connessa attività necessaria all'esportazione ed all'incasso del corrispettivo;

ⁱⁱ European Commission, General Block Exemption Regulation, Frequently Asked Questions, march 2016, p. 98.

- ii. le Spese Ammissibili relative a tale attività, con riferimento alla classificazione GeCoWEB rientrano tutte nella “Tipologia di Intervento” “Spese Dirette”, e sono articolate nelle seguenti Voci di Spesa secondo le classi GeCoWEB:

| “Tipologia di investimento” | “Spese ammissibili” |
|---|---|
| “Costi del personale non dipendente (consulenze a giornata)”, oppure “Servizi di consulenza (a corpo)” | “Servizi per l’esportazione”, con riferimento ai costi per servizi specifici per la acquisizione della fornitura o commessa (es. consulenza legale, fiscale, doganale, traduzioni, etc.) e tutti i costi connessi alla esportazione che non hanno natura fiscale, parafiscale (dazi o assimilabili) o finanziari (es. trasporti, assicurazioni, etc.) |
| “Costi della produzione” | “Materiali per l’esportazione”, con riferimento ai costi strettamente necessari per la acquisizione della fornitura o commessa ed alla esportazione ma non aventi natura di servizi (es. imballaggi, documentazione tecnica etc.). |

- iii. non è ammissibile il costo di produzione del bene o servizio oggetto dell’esportazione ad eccezione di eventuali componenti appositamente modificate per aderire a norme tecniche del paese estero (es. elettrici, etc.) o a specifiche richieste del cliente estero;
- iv. l’Aiuto è un contributo a fondo perduto in regime De Minimis fino al 70% delle Spese Ammissibili.
- c. Indicazioni specifiche per le attività di “Progettazione e realizzazione di eventi promozionali, ...”, “Acquisizione di altri servizi specialistici per l’internazionalizzazione, ... e “volte a migliorare la qualità della struttura aziendale o del sistema produttivo ...” di cui all’art. 3, comma 1, lettere c, d ed e):

- i. le Spese Ammissibili relative a tali attività, con riferimento alla classificazione GeCoWEB rientrano tutte nella “Tipologia di Intervento” “Spese Dirette”, e sono articolate nelle seguenti Voci di Spesa secondo le classi GeCoWEB:

| “Tipologia di investimento” | “Spese ammissibili” |
|---|---|
| “Costi del personale non dipendente (consulenze a giornata)”, oppure “Servizi di consulenza (a corpo)” | “Supporto all’internazionalizzazione” con riferimento ai costi (i) per l’elaborazione di un piano di penetrazione commerciale in un determinato paese e settore, (ii) per la ricerca di acquirenti esteri e assistenza per organizzazione incontri commerciali, (iii) per lo sviluppo di reti commerciali estere, (iv) per il rafforzamento, in via temporanea, delle funzioni aziendali essenziali per il processo di internazionalizzazione, quali tipicamente tramite la disponibilità di un Temporary Export Manager (TEM). “Servizi per l’internazionalizzazione” con riferimento ai costi (i) per assistenza legale inerente alla contrattualistica internazionale, la gestione delle controversie e recupero dei crediti con riferimento a mercati esteri, (ii) consulenza fiscale su aspetti inerenti la fiscalità societaria e commerciale in contesti internazionali, (iii) consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi all’import/export, (iv) per altri servizi amministrativi, legali, fiscali, finanziari, notarili, specifici, funzionali e necessari alle attività di internazionalizzazione “Promozione sui mercati esteri” con riferimento ai costi (i) per l’adeguamento di siti web, portali e altri ambienti web-based in |

| | |
|--|--|
| | <p>inglese o nella lingua del/i Paese/i target inclusi canoni per il primo abbonamento annuale a piattaforme di e-commerce B2C o B2B esistenti, (ii) per la realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target, (iii) per eventi dedicati a potenziali clienti o intermediari esteri (incoming), (iv) per azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali incluso, nel caso delle Aggregazioni Temporanee, l'ideazione e realizzazione di brand collettivi per la penetrazione nei mercati esteri.</p> <p>“Servizi per l'adeguamento tecnico ai mercati internazionali” con riferimento ai costi (i) per ottenere certificazioni estere di prodotto, (ii) la registrazione dei diritti di privativa industriale (marchi e brevetti) all'estero e (iii) per ottenere certificazioni di qualità, ambientali, sociali, etc. comunque conformi alle pertinenti norme europee e che agevolano la penetrazione su determinati mercati esteri, o richieste da grandi clienti esteri (es. standard tecnici della GDO, per la componentistica, etc.)</p> |
| “Costo per godimento di beni di terzi” | <p>Per le sole Aggregazioni Temporanee “Locazione Show room” con riferimento ai costi di affitto dello spazio espositivo collettivo all'estero.</p> <p>“Locazione spazi espositivi” con riferimento ai costi di affitto degli spazi utilizzati per un evento dedicato a potenziali clienti o intermediari esteri (incoming).</p> <p>In entrambi i casi sono comprese le relative facilities connesse (utenze, guardiana, pulizia, segreteria, etc.) ove fatturate da un unico fornitore.</p> |
| “Costi della produzione” | <p>“Viaggio e soggiorno potenziali clienti esteri” con riferimento ai costi sostenuti per l'ospitalità di potenziali clienti o intermediari esteri in caso di eventi loro dedicati o nell'ambito di un attività strutturata di incontri fisici B2B.</p> <p>“Costi per l'allestimento spazi espositivi”, con riferimento ai costi di allestimento (incluso eventuale noleggio di attrezzature, etc.) degli spazi utilizzati per un evento dedicato a potenziali clienti o intermediari esteri (incoming).</p> <p>“Materiali promozionali”, con riferimento ai costi per la realizzazione di materiale promozionale sviluppato appositamente (es. brochure, depliant, etc.) nell'ambito del Progetto di Internazionalizzazione, sono espressamente esclusi campionari e prototipi.</p> |
| “Investimenti Materiali”, oppure “Investimenti Immateriali” | <p>“Investimenti per l'internazionalizzazione” con riferimento agli Investimenti strettamente necessari al progetto di internazionalizzazione quali ad esempio quelli strettamente necessari per rendere il proprio processo produttivo conforme alle certificazioni o agli standard tecnici richiesti per vendere in un determinato paese o ad un grande cliente estero (incluso software ed applicativi digitali o, per le sole Aggregazioni</p> |

| | |
|--|---|
| | Temporanee, l'allestimento dello spazio espositivo collettivo all'estero. |
|--|---|

- ii. l'Aiuto è un contributo a fondo perduto in regime De Minimis fino al 70% delle Spese Ammissibili oppure, limitatamente alle Spese Ammissibili rientranti nelle Tipologie di Investimento "Costi del personale non dipendente (consulenze a giornata)", oppure "Servizi di consulenza (a corpo)", ai sensi dell'art. 18 del RGE fino al 50% di tali Spese Ammissibili;
- iii. qualora le attività di adeguamento della struttura aziendale e del processo produttivo per l'internazionalizzazione di cui art. 3, comma 1, lettera e), siano da realizzarsi mediante un intervento per l'Innovazione dei Processi o dell'Organizzazione (art. 29 del RGE) o un intervento per l'Innovazione delle PMI (art. 28 del RGE), l'impresa può, in tutto o in parte, richiedere ed ottenere un contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle Spese Ammissibili da sostenersi nell'ambito di tali interventi. A tal fine si chiarisce quanto segue:
- per intervento per l'«**Innovazione dei Processi**», comunque parte del Progetto di internazionalizzazione ai sensi dell'art. 3, si intende l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. Le Spese Ammissibili relative a tali attività, con riferimento alla classificazione GeCoWEB rientrano tutte nella "Tipologia di Intervento" "Spese Dirette", e sono articolate nelle seguenti Voci di Spesa secondo le classi GeCoWEB:

| "Tipologia di investimento" | "Spese ammissibili" |
|--|---|
| "Costi del personale dipendente" | "Costi del personale direttamente impegnato nel progetto" |
| "Costi del personale non dipendente (consulenze a giornata)", oppure "Servizi di consulenza (a corpo)", | "Ricerca contrattuale e know-how", con riferimento ai costi per servizi di ricerca, acquisti di competenze e know-how e dell'acquisizione o dell'ottenimento in licenza di brevetti (non ammortizzabili) |
| "Investimenti Immateriali" | "Brevetti", con riferimento ai costi per l'acquisto di know know-how e brevetti (ammortizzabili) |
| "Ammortamenti" | "Strumentazione utilizzata nel Progetto" ammortamenti, canoni di leasing o noleggio della strumentazione, delle attrezzature, dei fabbricati e terreni, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile, in misura non superiore alle aliquote di ammortamento fiscali. Solo se l'utilizzo dei beni in questione ai fini del Progetto copre la loro intera durata di vita, è ammissibile l'intero costo di acquisto |
| "Costo per godimento di beni di terzi" | |

- Per intervento per l'«**Innovazione Organizzativa**», comunque parte del Progetto di internazionalizzazione ai sensi dell'art. 3, si intende l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i

cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. Le Spese Ammissibili relative a tale intervento, e la loro classificazione GeCoWEB sono le medesime di quelle dell'intervento per l'Innovazione dei Processi.

- Per intervento per l'Innovazione delle PMI ai sensi dell'art. 28 del RGE, si intendono quelli composti da una o più delle seguenti Spese Ammissibili, con riferimento alla classificazione GeCoWEB rientrano tutte nella "Tipologia di Intervento" "Spese Dirette", e sono articolate nelle seguenti Voci di Spesa secondo le classi GeCoWEB:

| "Tipologia di investimento" | "Spese ammissibili" |
|--|---|
| "Servizi di consulenza (a corpo)" | "Servizi per la protezione del know-how", con riferimento ai costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali (ammortizzabili o meno) « Servizi di Sostegno all'Innovazione », con riferimento ai costi per la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti (art. 2 (95) del RGE) |
| "Servizi di consulenza (a corpo)", oppure "Costi del personale non dipendente (consulenze a giornata)" | « Servizi di Consulenza in Materia di Innovazione », con riferimento ai costi per consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati (art. 2 (94) del RGE); |
| "Costi del personale non dipendente (consulenze a giornata)", oppure "Costi del personale dipendente" | "Costi per Personale Altamente Qualificato", con riferimento ai costi per i costi di messa a disposizione da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una Grande Impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione, di « Personale Altamente Qualificato », intendendo per tale quello dipendente di tale Organismo di Ricerca o Diffusione della Conoscenza o Grande Impresa, con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato (art. 2 (93) del RGE), in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa Beneficiaria e che non sostituisca altro personale |

- d. Sono inoltre Ammissibili le seguenti Spese di natura accessoria rispetto alle attività del Progetto di cui alle precedenti lettere da a) a c) del presente comma, articolate nelle seguenti Voci di Spesa secondo le classi GeCoWEB:

| "Tipologia di Intervento" | "Tipologia di Investimento" | "Spese Ammissibili" |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Spese Dirette | Costi indiretti ed altri oneri | "Premi su Fidejussione" per la richiesta di anticipo |

l'Aiuto è un contributo a fondo perduto in regime De Minimis fino al 70% delle Spese Ammissibili.

- e. Sono infine Ammissibili le seguenti Spese di natura indiretta rispetto alle attività del Progetto di cui all'art. 3, comma 1 lettera e) e con esclusivo riferimento ai Progetti di cui alla precedente lettera c) punto (iii) che comprendano fra le Spese Ammissibili "Costi del personale dipendente", articolate secondo le classi GeCoWEB:

| "Tipologia di Intervento" | "Tipologia di Investimento" | "Spese Ammissibili" |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Spese Indirette | Costi indiretti ed altri oneri | "Costi indiretti forfettari", senza obbligo di rendicontazione, nella misura dell'15% dei Costi del personale dipendente |

L'Aiuto è un contributo a fondo perduto in regime De Minimis fino al 70% delle Spese Ammissibili.

5. La documentazione tecnica da produrre obbligatoriamente in sede di richiesta, a supporto della valutazione di ammissibilità, congruità e pertinenza delle Spese, è la seguente:

- a. per le spese di consulenza, studi o per servizi:
- preventivi dettagliati di spesa con la specifica, nel caso di consulenze a giornata ("personale non dipendente" nella classificazione GeCoWEB), delle figure professionali che svolgeranno la consulenza, relativi ruoli e impegno temporale previsto;
 - il curriculum vitae con in evidenza le attività svolte maggiormente attinenti all'incarico negli ultimi 5 anni. Nel caso di incarichi conferiti a persone giuridiche e che prevedono numerose risorse professionali coinvolte, possono essere prodotti i soli curriculum vitae dei responsabili della commessa e delle altre principali figure previste ma, così come nel caso di servizi standard (es. prove di laboratorio, tarature, etc.), vanno prodotte le referenze ed una descrizione dell'organizzazione incaricanda (cd. *company profile* recante numero di addetti, fatturato specifico, dotazioni tecniche rilevanti, etc.);
- b. per altri acquisti di beni e servizi diversi da quelli di cui alla lettera a): preventivi e, nel caso di Investimenti Immateriali e software appositamente acquistati da terzi per il Progetto, perizie di stima redatte da tecnici qualificati contenenti tutti gli elementi che hanno condotto a tale stime;
- c. in alternativa ai documenti di cui dalle lettere a) e b), laddove si tratti di beni o servizi standard e largamente diffusi sul mercato il Richiedente può fornire indicazioni dettagliate sulle distinte tecniche ed i prezzi, tali da consentire di riscontrarle con facilità da listini o prezziari pubblicati su internet (compreso, ad esempio, il costo della partecipazione ad una fiera o manifestazione assimilabile per la quale non siano ancora aperte le iscrizioni o definite le tariffe, desunto dal costo dell'edizione precedente);
- d. Per le spese di Personale Dipendente o Assimilabile ("Costi per il Personale Altamente Qualificato", nel caso dell'intervento previsto all'art. 5, comma 5): il curriculum vitae e l'indicazione della RAL o, per il personale da assumere, il profilo delle competenze e della esperienza ed il livello di RAL previsto. Per la determinazione delle spesa relativa al personale dipendente (o assunto con contratti equivalenti), il costo orario deve essere calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Costo orario} = \frac{\text{RAL}}{1.720}$$

Dove per RAL si intende la Retribuzione Annuale Lorda (da rapportare all'anno in caso di stagionali, part time o personale il cui rapporto di lavoro è iniziato o concluso in corso d'anno), al netto di premi e straordinari, e il valore di 1.720 è l'orario lavorativo annuo standard per le Imprese stabilito dall'articolo 68 par. 2 del REG SIE. Non possono essere presi in considerazione gli emolumenti diretti a far beneficiare il dipendente di vantaggi particolari e supplementari, e quant'altro non di carattere obbligatorio;

- e. Per le spese relative agli ammortamenti o canoni su beni già nella disponibilità del Beneficiario ed utilizzati per gli interventi per l'Innovazione dei Processi o dell'Organizzazione: il valore ammortizzabile e le aliquote fiscali di ammortamento (o il canone annuo), le previsioni motivate di utilizzo e relativi calcoli di attribuzione del costo all'Intervento; in ogni caso il periodo di utilizzo non potrà decorrere da prima

della data del primo impegno giuridicamente vincolante relativo al Intervento (successivo alla data di finalizzazione del formulario su GeCoWEB).

6. Resta dovere dei Richiedenti presentare qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per la valutazione della pertinenza e della congruità delle Spese Ammissibili del Progetto (analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi, etc.). Tale valutazione si basa su quanto fornito, ivi incluse le indicazioni relative alle modalità di riscontro.

Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste

1. Le richieste di Sovvenzione devono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile on-line sulla piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata all'Avviso a partire dalle ore 12:00 del 13 febbraio 2018 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2018 e successivamente, seguendo la procedura di seguito indicata, inviando la Domanda ed i suoi allegati via PEC, a partire dalle ore 12:00 del 1 marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2018. Resta facoltà della Regione Lazio, mediante apposito provvedimento amministrativo, anticipare tale data di chiusura in caso di esaurimento della dotazione finanziaria.
2. Le modalità di compilazione del Formulario ed un fac-simile dello stesso sono riportati nell'Allegato A all'Avviso. Al Formulario devono essere allegati, prima della sua finalizzazione (che rende non più modificabile il Formulario e quindi il progetto e la richiesta di contributo), i documenti di seguito indicati.
 - a. La documentazione tecnica di cui al precedente articolo 6, commi 5 e 6.
 - b. Qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per la valutazione del Progetto e le altre analisi, verifiche e valutazioni previste dall'Avviso. Tra questi si rammentano l'eventuale delibera di aumento del capitale sociale utile a dimostrare il possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa di cui all'art. 4, comma 4, nel caso i Richiedenti intendano avvalersi delle facoltà ivi previste; ed il business plan e le ulteriori informazioni e documentazioni di cui all'art. 4, comma 6, lettera a) riguardanti l'avviamento dell'attività produttiva o di erogazione di servizi oggetto del Progetto di internazionalizzazione, la definizione del relativo fabbisogno finanziario, presso una Sede Operativa non ancora regolarmente censita al Registro delle Imprese Italiano al momento della presentazione della domanda.
 - c. La Dichiarazione relativa alla capacità amministrativa, finanziaria ed operativa secondo il modello riportato nell'Allegato A all'Avviso.
 - d. Nel caso di Aggregazione Temporanea già contrattualizzata: il contratto di cui all'art. 4, comma 9 con le caratteristiche ivi previste.
 - e. Per i Liberi Professionisti: l'ultimo modello di "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" (modello AA9) presentato all'Agenzia delle Entrate.
 - f. Nel caso l'IVA risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, evidenza documentale sulla disciplina fiscale applicabile (es. dichiarazione dei redditi con applicazione del regime forfettario, etc.).
 - g. Nel caso di Imprese non iscritte al Registro delle Imprese Italiano: la documentazione che comprova l'esistenza della Impresa e, ove persona giuridica, il potere della persona fisica sottoscrittore ad impegnare dal punto di vista legale tale persona giuridica.
 - h. Nel caso di Imprese non obbligate al deposito del bilancio presso il registro delle Imprese Italiano e per i Liberi Professionisti: copia degli ultimi due bilanci precedenti la data di presentazione della richiesta, o per i soggetti non tenuti, delle ultime due dichiarazioni dei redditi, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti.
3. Compilato il Formulario ed allegati i documenti richiesti ai sensi del precedente comma 2, a seguito della finalizzazione del formulario sarà assegnato un numero identificativo del Formulario e del Progetto, da quel

momento non più modificabile, e sarà generato dal sistema un file contenente la Domanda e le Dichiarazioni (secondo i modelli riportati nell'Allegato B all'Avviso).

4. La Domanda e i relativi allegati obbligatori sempre o ove ricorrano determinati casi devono essere debitamente compilati e sottoscritti con Firma Digitale, in conformità ai modelli ed alle istruzioni riportate nell'Allegato B all'Avviso; e quindi inviati a mezzo PEC all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it entro i termini previsti al comma 1. Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018– Domanda n.", indicando il numero identificativo del Formulario e del Progetto attribuito dal sistema GeCoWEB.
5. In caso di Richiedenti non soggetti alla legislazione italiana, è consentita la presentazione di documentazione equipollente da parte di un rappresentante appositamente nominato ed a tal fine incaricato, mediante propria PEC e Firma Digitale. Tale rappresentante deve essere un revisore indipendente qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157/89 del 9.6.2006) o un avvocato, esperto o collegato a legali o revisori esperti del diritto dello Stato di residenza di tale Richiedente, che allega alla Domanda tale incarico ed una relazione in merito alla equipollenza della documentazione presentata a quella prevista nell'Avviso sulla base della legislazione italiana.
6. Qualora il richiedente abbia finalizzato, volutamente o erroneamente, più richieste mediante il sistema GeCoWEB, sarà preso in considerazione unicamente il contenuto del Formulario il cui numero identificativo corrisponde a quello riportato nella Domanda inviata a mezzo PEC. Qualora risultino inviate a mezzo PEC più di una Domanda sarà considerata valida la prima Domanda pervenuta entro i termini, in ordine cronologico di invio della PEC, anche a fronte di diversa esplicita indicazione da parte del Richiedente.
7. Alla Domanda deve essere dedicata una marca da bollo da Euro 16,00 (seguendo le istruzioni contenute nell'Allegato B all'Avviso), salvo che nel caso dei soggetti esenti ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. n. 642/1972. Il Richiedente tenuto al pagamento dell'imposta di bollo deve conservare l'originale della marca da bollo annullata ed esibirla ove richiesto a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo ed annullamento.
8. Presentando la Domanda, i Richiedenti ed i Beneficiari riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
9. Il Richiedente, pena la revoca, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione degli elenchi/comunicazione Concessione di cui al successivo Articolo 8, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Articolo 8 – Istruttoria e valutazione delle richieste, Concessione dell'Aiuto

1. La procedura di Concessione dell'Aiuto è quella "valutativa a sportello" prevista all'art. 5 del D. Lgs. n. 123 del 31 marzo 1986, in particolare al comma 3, che prevede che i Progetti ammessi saranno finanziati nel limite della dotazione finanziaria e della relativa quota riservata di cui all'art. 1, comma 5, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle Domande via PEC.
2. La procedura di Concessione dell'Aiuto si articola nelle seguenti fasi:
 - a. istruttoria formale: verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
 - b. istruttoria tecnica e valutazione: istruttoria degli elementi riguardanti il merito del Progetto e valutazione dello stesso, sulla base delle specifiche dell'Avviso;
 - c. assunzione del provvedimento di Concessione dell'Aiuto.
3. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla finalizzazione delle fasi istruttorie. Il termine per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 giorni dal

ricevimento della richiesta delle stesse, fatta salva la possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore ove la documentazione richiesta deve trovarsi nella disponibilità del Richiedente. Decorso tale termine Lazio Innova procede sulla base della documentazione disponibile.

Istruttoria formale

4. L'istruttoria di ammissibilità formale si articola in:
 - a. verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della richiesta (rispetto delle modalità e dei tempi);
 - b. verifica della completezza della richiesta;
 - c. verifica della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa del o dei Richiedenti;
 - d. verifica del possesso degli altri requisiti di ammissibilità da parte del o dei Richiedenti. In particolare, prima della conclusione dell'istruttoria formale, Lazio Innova effettua i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000. Si precisa che non saranno ritenute procedibili le richieste qualora dalle verifiche si rilevi il mancato rispetto dei requisiti anche di uno solo dei Partner che compongono un'Aggregazione Temporanea.
5. Saranno comunque considerate non ammissibili:
 - a. le Domande inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel precedente art. 7;
 - b. le Domande non sottoscritte con le modalità indicate nel precedente art. 7, commi 4 e 5;
 - c. i Progetti per le quali non sia stato compilato e finalizzato il Formulario mediante il sistema GeCoWEB (assenza di Formulario);
 - d. i Progetti per le quali il Formulario non contenga la descrizione dell'intervento o la quantificazione delle Voci di Spesa (Formulario privo di elementi essenziali);
 - e. i Progetti privi della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa da parte del o dei Richiedenti;
 - f. i Progetti presentati da Richiedenti privi degli altri requisiti previsti all'art. 4 per effetto della verifica a campione di cui al comma 4, lettera d) o che comunque risultino altrimenti manifestamente privi di tali requisiti;
 - g. i Progetti manifestamente estranei rispetto alle finalità o privi dei contenuti previsti agli artt. 1, 3 e 6.
6. Lazio Innova comunica ai Richiedenti le cui Domande risultassero non formalmente ammissibili all'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e 5, un preavviso di diniego ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e il Richiedente può presentare le proprie eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni.
7. Lazio Innova fornisce gli esiti dell'istruttoria formale alle competenti strutture regionali che li approvano con proprio atto amministrativo pubblicando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio l'elenco delle richieste non ammissibili con indicazione della motivazione. La positiva conclusione delle attività di istruttoria formale è condizione indispensabile per proseguire con l'attività di istruttoria di merito e le valutazioni di cui al comma 2 (b).

Valutazione

8. Con riferimento alle richieste risultate formalmente ammissibili, Lazio Innova effettua l'istruttoria tecnica a supporto dei lavori della Commissione Tecnica di Valutazione, predisponendo una relazione istruttoria contenente:
 - a. l'analisi degli elementi necessari alla verifica dei criteri di ammissibilità specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR ai sensi dell'art. 110 (2) (a) del REG SIE applicabili al Progetto, come recepiti negli artt. 1, 3 e 6 dell'Avviso e con particolare riferimento alla coerenza con la programmazione regionale settoriale ("Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2016-2017" approvate con DGR n. 373 del 5 luglio 2016 e s. m. e i.);

- b. l'analisi delle Voci di Spesa del Progetto, al fine di consentire alla Commissione Tecnica di Valutazione, di:
- i. confermarne l'ammissibilità rispetto a quanto previsto nell'Avviso;
 - ii. valutarne la pertinenza e congruità;
- c. l'analisi degli elementi necessari alla attribuzione al Progetto da parte della Commissione Tecnica di Valutazione, dei punteggi previsti per i criteri di valutazione di cui al successivo comma 9.
9. La Commissione Tecnica di Valutazione, quindi, sulla base della istruttoria tecnica valuta l'esistenza dei criteri di ammissibilità specifici ed attribuisce i punteggi relativi ai criteri di valutazione e di premialità di seguito indicati:

| Criterio | Sub-criteri e parametri | Punteggio | | |
|---|--|--------------|----------|----------------------|
| | | Massimo | | Minimo ("soglia") |
| Criteri di valutazione | | sub-criterio | criterio | |
| A. Validità tecnica e fattibilità del progetto | 1. livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alla definizione e descrizione dei seguenti aspetti: obiettivi, attività previste, tempi e risultati | 20 | 40 | 20 |
| | 2. qualità tecnica e contenuto innovativo del progetto in relazione alla validità degli obiettivi intermedi e finali e alle modalità di raggiungimento degli stessi | 20 | | |
| B. Validità economico – finanziaria del Progetto | 1. Congruità e pertinenza delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere | 15 | 45 | 20 |
| | Validità economica e finanziaria valutata con riferimento: | 15 | | |
| | 2. alla sostenibilità, alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del progetto; | | | |
| 3. alla coerenza dimensionale e compatibilità degli obiettivi di mercato con la struttura aziendale Richiedente e le condizioni dei mercati esteri target | 15 | | | |
| C. Impatto potenziale del Progetto | 1. Miglioramento competitivo atteso, valutato in relazione all'espansione su altri mercati | 15 | 15 | 10 |
| Sub totale punteggio criteri di valutazione | | 100 | 100 | n.a. |
| Criteri di premialità (concorrono al punteggio finale ed al conseguimento del punteggio totale minimo (60), ma non hanno una soglia di sbarramento) | | | | |
| D. Premialità | 1. Ricadute positive in termini occupazionali | 1 | 5 | n.a. |
| | 2. Proposte progettuali rivolte ai Paesi obiettivo individuati dalla Regione | 1 | | |
| | 3. Integrazione con le priorità della Smart Specialisation Regionale | 1 | | |
| | 4. Aggregazioni in reti di Imprese | 1 | | |
| | 5. Livello di aggregazione tra più soggetti per sinergie e grado di integrazione con attività di altri soggetti | 1 | | |
| Totale Punteggi (criteri di valutazione e premialità) | | 105 | 105 | n.a. |

10. Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate la Commissione dovrà esprimere, per ognuno dei criteri o sub criteri, un giudizio sintetico in forma di punteggio scelto tra i seguenti giudizi predeterminati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione, secondo la seguente tabella:

| GIUDIZIO | Coefficiente |
|----------------|--------------|
| Non valutabile | 0 |
| Inadeguato | 0,1 |
| Insufficiente | 0,2 |
| Scarso | 0,3 |

| | |
|-------------------|-----|
| Mediocre | 0,4 |
| Quasi sufficiente | 0,5 |
| Sufficiente | 0,6 |
| Discreto | 0,7 |
| Buono | 0,8 |
| Ottimo | 0,9 |
| Eccellente | 1 |

11. Il punteggio attribuito dalla Commissione per ciascun criterio o sub criterio sarà quindi quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0 a 1) ed il massimo punteggio attribuibile per il criterio o sub criterio. Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione della citate formule sarà arrotondato alla seconda unità decimale, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo numero decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.
12. Saranno considerati Ammessi i Progetti che raggiungono almeno i punteggi minimi ("soglia") indicati per ciascuno dei criteri di valutazione A, B e C e abbiano raggiunto un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti che saranno quindi finanziati nel limite della dotazione finanziaria e della relativa quota riservata di cui all'art. 1, comma 5, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle Domande via PEC. Qualora in sede di istruttoria siano state considerate non ammissibili, in tutto o in parte, alcune Voci di Spesa o l'approvazione del progetto fosse condizionata a determinate prescrizioni, ne viene data evidenza nella decisione della Commissione Tecnica di Valutazione.
13. Per tutti Progetti Ammessi e che risultano finanziabili, anche in parte e ferma la possibilità per il Richiedente di rinunciare alla concessione di un contributo solo parziale, prima dell'assunzione da parte della struttura regionale competente della determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione («**Concessione**»), Lazio Innova effettua la verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità formale dichiarati in sede di presentazione della richiesta, con la sola eccezione dei requisiti di cui al art. 4 (3) (g) e al rispetto della Disciplina Antimafia, che saranno verificati successivamente alla Concessione e prima della sottoscrizione dell'Atto di Impegno.

Concessione

14. Gli esiti del processo di valutazione approvati con determinazione della Direzione Regionale Sviluppo economico ed Attività Produttive, saranno pubblicati sui siti internet www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La data di tale ultima pubblicazione del provvedimento amministrativo è definita «**Data di Concessione**».
15. I Richiedenti le cui richieste siano ritenute non ammissibili o non finanziabili potranno ricorrere avverso il pertinente provvedimento amministrativo al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla loro data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Articolo 9 – Atto di impegno ed erogazione dell'Aiuto

1. Lazio Innova entro 15 giorni dalla Data di Concessione dell'Aiuto, invia a mezzo PEC Comunicazione di Concessione ai Beneficiari, comunicando il CUP ed invitandoli a sottoscrivere l'Atto di Impegno ivi allegato. Il Beneficiario deve sottoscrivere l'Atto di Impegno entro i 30 giorni successivi alla ricezione della Comunicazione di Concessione con le modalità ivi indicate, allegando quanto in essa richiesto.
2. Nel caso delle Aggregazioni Temporanee da contrattualizzare, invece, entro il termine di cui al comma precedente il Capofila deve inviare la documentazione che comprovi la contrattualizzazione dell'Aggregazione e sottoscrivere l'Atto di Impegno entro i 60 giorni successivi la Data di Concessione. La documentazione che attesti la effettiva contrattualizzazione dell'Aggregazione Temporanea deve avere tutte le caratteristiche previste nell' articolo 4, comma 9, quelle prospettate nella richiesta e, se del caso, recepire le eventuali prescrizioni previste in sede di Concessione dell'Aiuto.

3. Qualora i Beneficiari non rispettino i suddetti termini e modalità ovvero abbiano perso o non abbiano acquisito i requisiti previsti nell'Articolo 4 del presente Avviso, saranno considerati rinunciatari e Lazio Innova intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti assunti, dandone comunicazione alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive per le conseguenti determinazioni di revoca dell'Aiuto concesso.
4. L'Aiuto sarà erogato secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. una eventuale anticipazione, da richiedersi entro e non oltre 90 giorni dalla Data di Concessione, nella misura minima del 20% e massima del 40% dell'Aiuto concesso, garantita da Fidejussione. Lazio Innova, all'esito delle verifiche sulla Fidejussione rilasciata, provvederà all'erogazione dell'anticipo;
 - b. una erogazione a saldo, per le attività previste dal Progetto ammesso che devono essere state realizzate entro 360 giorni dalla Data di Concessione dell'Aiuto, a fronte di rendicontazione delle attività stesse e delle Spese Effettivamente Sostenute, da presentarsi entro e non oltre 390 giorni dalla Data di Concessione. L'ammontare dell'Aiuto è rideterminato applicando le intensità di aiuto di cui all'art. 4 sulle Spese Effettivamente Sostenute come risultante all'esito delle verifiche, ove inferiori alle Spese Ammesse, e l'erogazione a saldo è al netto di quanto precedentemente erogato a titolo di anticipazione.
 - c. a parziale eccezione e stralcio di quanto previsto alla lettera b, le Spese Ammesse di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), relative all'attività di partecipazione a Fiere e Manifestazioni Internazionali, possono essere oggetto di separata rendicontazione a stralcio, da presentarsi entro il 31 gennaio 2020, qualora tale partecipazione sia comunque prevista nell'anno 2019 ma dopo 300 giorni dalla Data di Concessione e, entro il termine di 390 giorni dalla Data di Concessione, sia data evidenza dell'impegno giuridicamente vincolante del Beneficiario relativo a tale partecipazione a Fiere e Manifestazioni Internazionali (iscrizione o assimilabile, con avvenuto pagamento almeno dell'anticipo). Restano valide le previsioni di cui alla precedente lettera b per quanto riguarda le restanti Spese Ammesse, fermo restando che la quota di contributo corrispondente alle Spese Ammesse stralciate sarà erogato solo successivamente, a fronte della relativa rendicontazione delle corrispondenti Spese Effettivamente Sostenute, che rimangono provvisoriamente valide ai fini del raggiungimento degli importi minimi del Progetto.
5. Le richieste di saldo devono essere prodotte nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalle apposite "linee guida per la rendicontazione" pubblicate da Lazio Innova nell'apposita pagina dedicata all'Avviso sul sito www.lazioinnova.it. Tali richieste devono essere presentate secondo i format previsti da tali linee guida ed essere corredate da una rendicontazione che deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo guidato di compilazione e di inoltro GeCoWEB, accessibile con le medesime modalità previste per la richiesta di Contributo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle richieste di saldo, fa fede la data di inoltro telematico della richiesta di erogazione tramite il sistema GeCoWEB. Le richieste e la documentazione di rendicontazione, ove non diversamente previsto, devono essere sottoscritte mediante Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Beneficiario o, in caso di Associazioni Temporanee, del Capofila. La documentazione di rendicontazione è così composta:
 - a. una relazione sulla realizzazione del Progetto e sugli obiettivi raggiunti, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto al Progetto approvato e alla composizione delle Spese Ammesse previste nell'Atto di Impegno;
 - b. le schede di monitoraggio, comprensive di dati fisici per il popolamento degli indicatori specifici dell'Azione 3.4.1 del POR FESR Lazio 2014-2020;
 - c. le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti, secondo i format previsti nelle linee guida, ove previsto con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante del Beneficiario o, nel caso di Aggregazioni Temporanee, dei Partner;
 - d. il prospetto riepilogativo delle spese, corredato dalla copia conforme all'originale, intendendosi tale quella avente natura probatoria ai fini civilistici e fiscali, della documentazione contabile ed amministrativa di cui all'art. 6, comma 2 lettera f (contratti o equivalenti), lettera g (Titoli di Spesa o equivalenti) e

lettera h (prove di avvenuto pagamento). Su tali documenti originali, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“POR FESR LAZIO 2014 - 2020

Avviso pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018”

Spesa rendicontata imputata al Progetto: (euro....)”

Integrata, ove non già riportato nel documento contabile originale, da dicitura relativa al CUP (si segnala che con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica ciò non sarà più tecnicamente possibile ed il CUP deve risultare obbligatoriamente già riportato nella fattura elettronica):

“CUP

6. In seguito alla presentazione delle richieste di erogazione, Lazio Innova procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa e tecnica, anche mediante sopralluogo e riservandosi la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria. Il termine per l’invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine la verifica è realizzata sulla base della documentazione disponibile.
7. Qualora il Progetto, anche per effetto della verifica delle Spese Effettivamente Sostenute, risulti realizzato per un importo inferiore al totale delle Spese Ammesse ma rimanga manifestamente coerente a quello approvato oppure, a parere della Commissione Tecnica di Valutazione, rimanga organico, funzionale e coerente con quanto approvato anche al fine della sua ammissibilità e finanziabilità, Lazio Innova provvede a rideterminare l’Aiuto spettante, entro comunque i limiti di quello originariamente concesso o già in precedenza rideterminato. Tale rideterminazione è comunicata ai Beneficiari e alla Regione Lazio per l’assunzione del provvedimento conseguente.
8. L’Aiuto è invece soggetto a revoca qualora: (i) l’importo complessivo delle Spese Effettivamente Sostenute risulti inferiore alle soglie minime di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) (5.000 Euro per le Imprese in forma singola e 20.000 Euro per le Aggregazioni Temporanee); (ii) tale importo complessivo risulti inferiore al 70% delle Spese Ammesse oppure (iii) il Progetto, a giudizio della Commissione Tecnica di Valutazione, non risulti più organico, funzionale o coerente con quanto approvato, anche al fine della sua ammissibilità e finanziabilità. L’Atto di Impegno resta comunque valido ed invariato, così come rimangono validi tutti gli obblighi per i Beneficiari derivanti dallo stesso e dall’Avviso e non oggetto di variazione.
9. A seguito di conclusione positiva delle verifiche amministrative e tecniche, Lazio Innova provvede all’erogazione del saldo, al netto di quanto precedentemente eventualmente erogato a titolo di anticipazione, dando comunicazione degli estremi del pagamento al Beneficiario e, in caso di Aggregazione Temporanea, al Capofila e per conoscenza ai Mandanti.

Articolo 10 – Variazioni oggettive e soggettive

1. I Beneficiari realizzano il Progetto ammesso conformemente a quanto previsto nell’Avviso e nell’Atto di Impegno, sia per quanto concerne gli aspetti tecnici che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di Spesa Ammessi. Possono essere tuttavia ritenute ammissibili modifiche al Progetto (variazioni oggettive) nonché variazioni soggettive riferite al o ai Beneficiari (variazioni soggettive), ove tali modifiche, qualora prospettate nel Progetto originario, avrebbero ugualmente determinato la sua ammissibilità e finanziabilità. In caso di modifiche, quindi, si applica il principio generale di ripetere le verifiche, valutazioni e fasi del procedimento amministrativo previste dall’Avviso pertinenti rispetto la natura delle modifiche, nel rispetto delle modalità e nei limiti di seguito indicati.

Variazioni Oggettive

2. Le Variazioni Oggettive sono considerate Variazioni non Sostanziali se non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alle verifiche e valutazioni sulla ammissibilità formale e tecnica del Progetto, non costituendo una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso - non modificano gli obiettivi originari, l’impianto complessivo, i contenuti e le modalità di esecuzione del Progetto ammesso - e sulla pertinenza e congruità delle Spese Ammesse. Sono senz’altro tali quelle che chiaramente ed oggettivamente migliorano esclusivamente il rapporto qualità/prezzo (“value for

money”), quali la riduzione del prezzo di beni, servizi o prestazioni con un livello qualitativo e quantitativo non inferiore a quelli ritenuto pertinente e congruo in sede di esame del Progetto ammesso o, a parità di prezzo, con un livello qualitativo e quantitativo superiore. Si presume tuttavia che modifiche che superano il 10% delle Spese Ammesse siano Variazioni Sostanziali, per le quali è pertanto necessaria una espressa approvazione da parte di Lazio Innova.

3. Le Variazioni Oggettive sono considerate Variazioni Sostanziali se alterano i contenuti o le modalità di esecuzione del Progetto in modo significativo, con effetti anche solo potenziali sugli obiettivi e risultati originariamente previsti dal Progetto e, comunque, ne alterano le condizioni che hanno dato luogo alle verifiche e valutazioni di ammissibilità e finanziabilità. Sono comunque Variazioni Sostanziali non ammissibili quelle che riducono le Spese Ammesse al di sotto delle soglie minime di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) (5.000 Euro per le Imprese in forma singola e 20.000 Euro per le Aggregazioni Temporanee); o al di sotto del 70% delle Spese Ammesse originariamente.
4. Variazioni Oggettive Sostanziali possono essere apportate, dopo la Data di Concessione, previa presentazione di una relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti previsti al Progetto ammesso (istanza di variazione) corredata dal prospetto delle Spese Ammissibili riformulato e dalla documentazione tecnica di cui all’art. 6, comma 4 appropriata rispetto l’oggetto della modifica. L’istanza di variazione è inviata tramite PEC a Lazio Innova dal Beneficiario o dal Capofila in caso di Aggregazione Temporanea, sottoscritta con Firma Digitale dal suo Legale Rappresentante.
5. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di variazione, Lazio Innova provvede alle opportune verifiche e valutazioni, reiterando le modalità e le previsioni dell’Avviso applicabili, a seconda della natura della modifica, per la concessione originaria dell’Aiuto. Pertanto ove Lazio Innova ravvisi che la variazione proposta non sia manifestamente irrilevante rispetto gli elementi che hanno determinato l’ammissibilità del Progetto o il punteggio assegnato per i criteri di valutazione e di priorità in misura tale da pregiudicarne la finanziabilità, la variazione sarà sottoposta alla Commissione Tecnica di Valutazione che può deliberare la revoca dell’Aiuto. Le medesime modalità si applicano anche alle modifiche apportate al Progetto che emergano in sede di rendicontazione. L’autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l’aumento dell’Aiuto originariamente concesso e qualora la variazione autorizzata preveda Spese Ammesse inferiori a quelle originarie, si procederà alla proporzionale rideterminazione dell’Aiuto concesso.
6. Il trasferimento della Sede Operativa interessata dal Progetto in data antecedente all’approvazione della rendicontazione, fermo restando l’obbligo di completare il Progetto in Sedi Operative localizzate nel territorio del Lazio, devono essere preventivamente comunicate, al fine di eventuali controlli, pena l’inammissibilità delle spese sostenute anche in data antecedente la chiusura/trasferimento della predetta Sede Operativa.

Variazioni soggettive dei Beneficiari

7. Le Variazioni Soggettive dei Beneficiari intercorse prima dell’erogazione del saldo, sono sempre Variazioni Sostanziali e quindi sempre soggette all’obbligo di presentare un’istanza di variazione, con le medesime modalità con cui è stata presentata la Domanda, entro 30 giorni dal suo verificarsi e nel rispetto delle previsioni dei successivi commi. Le Variazioni Soggettive implicano l’attribuzione dell’Aiuto concesso, in tutto o in parte, ad un soggetto identificato diversamente dal Beneficiario originale anche solo ai fini fiscali (diverso Codice Fiscale) e si distinguono in:
 - a. operazioni aziendali che prevedono l’estinzione del Beneficiario originario e la successione universale dei suoi rapporti giuridici, inclusa la responsabilità della realizzazione del Progetto, ad un nuovo soggetto giuridico (“successione universali”);
 - b. operazioni aziendali che non comportano l’estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto ad un soggetto giuridico terzo (“subentro”);
 - c. modifiche nella ripartizione delle Spese Ammesse tra i Partner di una Aggregazione Temporanea.
8. La successione universale di cui al comma 7, lettera a) (tipicamente fusioni, trasformazioni, successione ereditaria di Imprese individuali, ecc.) è una Variazione Sostanziale in quanto modifica il soggetto giuridico

Beneficiario dell'Aiuto quantomeno nella sua identificazione ai fini fiscali, ma è di norma ininfluenza rispetto al procedimento amministrativo che ha determinato la ammissibilità e la finanziabilità del Progetto laddove, insieme alla responsabilità della realizzazione del Progetto, è trasferita al nuovo soggetto giuridico anche l'attività produttiva (Sede Operativa, dipendenti, beni strumentali, rapporti commerciali, attività e passività, etc.) interessata dal Progetto. All'istanza di variazione va allegata la documentazione relativa all'operazione aziendale e, qualora per sua natura giuridica non risulti già evidente (es. nel caso di scissioni), quella che attesti il trasferimento dell'attività produttiva interessata dal Progetto.

9. Le operazioni aziendali di subentro di cui al comma 7, lettera b) in cui rientra anche il caso di affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della procedura concorsuale, sono ammissibili a condizione che il soggetto subentrante:
 - a. possieda le caratteristiche previste dal presente Avviso per i Destinatari, ivi inclusa la capacità amministrativa, finanziaria ed operativa adeguata al Progetto da realizzare di cui all'art. 5, comma 4;
 - b. continui a svolgere in continuità l'attività produttiva interessata dal Progetto subentrando nei pertinenti e rilevanti rapporti giuridici al Beneficiario originale (disponibilità della Sede Operativa, dipendenti, beni strumentali, rapporti commerciali, attività e passività, etc.);
 - c. presenti specifica richiesta di subentro, con i contenuti appropriati previsti per la presentazione della Domanda di cui all'allegato B all'Avviso, ed assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal presente Avviso e dall'Atto di Impegno in capo al Beneficiario originario.
10. Le modifiche nella ripartizione delle Spese Ammesse tra i Partner di una Aggregazione Temporanea di cui al comma 7, lettera c) sono ammissibili a condizione che:
 - a. non riguardino il Capofila che non può fuoriuscire dall'Aggregazione Temporanea, essere sostituito e deve sostenere le Spese Ammissibili a suo carico, pena la revoca dell'Aiuto;
 - b. sia rispettata la condizione minima di composizione dell'Aggregazione Temporanea (minimo due PMI Partner che non siano tra di loro Parti Correlate e nessun Partner che sostenga più del 60% delle Spese Ammissibili del Progetto, come previsto all'art. 5, comma 1);
 - c. ove riguardino la fuoriuscita di uno o più Partner a questi non sia imputato più di un terzo delle Spese Ammesse del Progetto, ed i Partner rimanenti si facciano carico delle attività non ancora svolte da parte del o dei Partner uscente. A tal fine l'istanza di variazione deve essere corredata dal prospetto delle Spese Ammissibili riformulato e, se del caso, dalla documentazione tecnica di cui all'art. 6, comma 5 appropriata;
 - d. ove riguardino la sostituzione di uno o più Partner a questi non sia imputato più di un terzo delle Spese Ammesse del Progetto, ed il o i Partner subentranti soddisfino le condizioni di cui al precedente comma 9, ad eccezione di quanto ivi previsto alla lettera b) ma motivando l'interesse del o dei Partner subentranti a partecipare al Progetto. A tal fine l'istanza di variazione, corredata dal prospetto delle Spese Ammissibili riformulato, deve contenere una richiesta di subentro comprendente anche la descrizione della PMI subentrante, i propri obiettivi e risultati attesi dalla partecipazione al Progetto e quant'altro richiesto dal Formulario (allegato A all'Avviso).
11. Il venire meno di uno dei Partner o la perdita dei requisiti di Destinatario di un Partner non è di per se una Variazione Soggettiva ed ha come effetto la revoca individuale dell'Aiuto allo stesso concesso e l'eventuale restituzione dell'importo percepito, sempre che ciò non determini una Variazione Sostanziale non ammissibile.
12. Le variazioni soggettive richiamate al comma 7 possono essere accolte una sola volta per ciascun progetto.
13. L'istanza di variazione riguardante una Variazione Soggettiva, ove approvata, comporta l'adozione dei necessari provvedimenti di rideterminazione dell'Aiuto concesso da parte della Regione Lazio e la stipula di un atto modificativo o novativo dell'Atto di Impegno originario. Resta inteso che nell'esame di una Variazione Soggettiva possono emergere aspetti che rendono questa anche una Variazione Oggettiva

Sostanziale, nel qual caso si procede come stabilito al comma 5. Laddove, successivamente al trasferimento dell'Aiuto si debba procedere alla revoca totale o parziale del medesimo, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario. L'Aiuto concesso e non erogato, dalla data di domanda di subentro o ove altrimenti noto l'evento di modifica a Lazio Innova, è interamente liquidato al Beneficiario subentrante.

14. Se una delle modifiche previste al comma 7 interviene successivamente all'erogazione del saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 REG SIE.

Articolo 11 – Altri obblighi del Beneficiario e controlli

1. I Beneficiari, oltre a quanto specificato negli altri articoli dell'Avviso, sono tenuti a:
- a. realizzare il Progetto conformemente a quello presentato ed approvato in sede di Concessione dell'Aiuto, facendo fronte a qualunque ulteriore onere necessario alla sua realizzazione e, a tal fine, richiedere tempestivamente a Lazio Innova espressa autorizzazione alle modifiche che possano costituirne Variazioni Sostanziali;
 - b. avviare il Progetto in data successiva alla presentazione della finalizzazione del Formulario e a rispettare le tempistiche previste nell'Avviso e nell'Atto di Impegno;
 - c. comunicare tempestivamente a Lazio Innova l'eventuale rinuncia, totale o parziale, all'Aiuto concesso e ad aggiornare le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta e la data di erogazione dell'Aiuto concesso, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese ai fini del procedimento amministrativo;
 - d. più in generale, i Beneficiari nel rispettare gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti ad applicare il principio di buona fede ed informare Lazio Innova sulle criticità eventualmente intervenute che si frappongono alla realizzazione del Progetto o al sostenimento delle Spese Ammesse, prospettando con spirito di collaborazione le contromisure che possono essere adottate, nella piena consapevolezza che, in caso di inerzia, può essere pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR e, quindi, messe a repentaglio le entrate previste nel bilancio della Regione Lazio per effetto del cofinanziamento europeo (50%) e statale (35%);
 - e. non cedere, alienare o comunque distrarre dalla Sede Operativa, i beni strumentali oggetto dell'Aiuto per un periodo di 3 anni dalla data di erogazione del Saldo dell'Aiuto o, se minore, fino al termine del periodo di ammortamento ordinario previsto dalla normativa fiscale (stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 REG SIE). Fanno eccezione eventuali casi preventivamente approvati da Lazio Innova su motivata richiesta del Beneficiario e, previa comunicazione a Lazio Innova, la ricollocazione dei beni strumentali oggetto di Aiuto in altra Sede Operativa nel territorio della regione Lazio;
 - f. utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti al Progetto i conti correnti dedicati indicati nell'Atto di Impegno, in conformità alla Disciplina Tracciabilità;
 - g. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel sistema contabile del o dei Beneficiari;
 - h. conservare presso i propri uffici, la documentazione riguardante il Progetto per 3 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria applicabile, rendendo disponibile a Lazio Innova ed agli altri soggetti deputati ai controlli di cui al comma 2, la documentazione originale tra cui quella relativa alle Spese Effettivamente Sostenute;
2. Lazio Innova svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione del Progetto, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario. A tal fine i Beneficiari acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei

sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi comunitari e statali, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei Progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, anche ai sensi dell'art. 125 del REG SIE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a. il Progetto rispetta i criteri di selezione del POR, come riportati nell'Avviso, ed è attuato conformemente alla decisione di approvazione;
 - b. i Beneficiari hanno un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - c. le Spese rendicontate sono state Effettivamente Sostenute, i relativi prodotti e i servizi sono stati effettivamente forniti, i relativi documenti giustificativi e contabili originali sono conservati dal Beneficiario;
 - d. le Spese rendicontate sono conformi al diritto applicabile, al POR e alle condizioni per il sostegno del Progetto;
 - e. il rispetto del divieto di cumulo di cui al precedente articolo 5 (2);
 - f. il rispetto dei vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall'art. 71 del REG SIE in materia di stabilità delle operazioni;
 - g. il rispetto degli obblighi di informazione del sostegno ricevuto di cui ai successivi commi 4 e seguenti del presente articolo.
3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta la revoca dell'Aiuto ed il recupero degli importi eventualmente erogati.

Obblighi di informazione e pubblicità

4. Tutte gli Aiuti concessi saranno inclusi nell'elenco delle operazioni finanziate dal POR, pubblicate a cura della Regione, ai sensi dell'art. 115 (2) del REG SIE e sono soggette alla Disciplina Trasparenza. A tal fine i Richiedenti, nel presentare richiesta accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dell'importo dell'Aiuto concesso, della descrizione sintetica del Progetto sovvenzionato inserita nel Formulario nonché del *link* all'indirizzo internet fornito dal Beneficiario in sede di richiesta.
5. I Beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), entro 3 mesi dalla Data di Concessione e fino alla erogazione del saldo, con le seguenti modalità:
 - a. sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, deve essere apposto il logo di POR e dei finanziatori (UE, Stato e Regione) e deve essere fornita una breve descrizione del Progetto, compresa la finalità e i risultati, con evidenziato l'ammontare della Sovvenzione concessa e poi effettivamente erogata;
 - b. una targa o un poster (formato minimo A3) con i medesimi loghi ed informazioni di cui alla lettera (a), deve essere collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della o delle Sedi Operative in cui viene realizzato il Progetto o i singoli Interventi che lo compongono.
6. Qualora i Beneficiari realizzino iniziative inerenti al Progetto sovvenzionato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
7. I Beneficiari sono tenuti ad adeguarsi alle Linee Guida per i Beneficiari in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione Europea si rimanda all'art. 3 e ss. del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 (GUUE L 223/7 del 29.7.2014).
8. Qualora richiesto da Lazio Innova, i Beneficiari trasmettono una sintesi del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di

promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del POR. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, nel Rapporto annuale di attuazione (RAA) del POR o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e in altre iniziative di diffusione.

Articolo 12 – Revoca e recupero dell'agevolazione

1. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del DPR 445 del 28/12/2000, il provvedimento di concessione della Sovvenzione sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive su proposta di Lazio Innova S.p.A. che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - a. le verifiche dei requisiti di cui al art. 4 (3) (g) o previste dalla Disciplina Antimafia abbiano dato esito negativo;
 - b. non sia prodotto il contratto relativo all'Aggregazione Temporanea o non sia sottoscritto l'Atto di Impegno nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9, commi 1 e 2;
 - c. il Progetto è stato avviato in data antecedente la data di finalizzazione del Formulario, ove ciò determini il mancato rispetto dell'effetto di incentivazione come disciplinato all'art. 6 del RGE;
 - d. mancato rispetto di quanto previsto all'art. 4 in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi;
 - e. non siano prodotte le richieste di erogazione nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9, commi 4 e 5;
 - f. sia riscontrata una Variazione tale da ridurre l'importo complessivo delle Spese Effettivamente Sostenute al di sotto delle soglie minime di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) (5.000 Euro per le Imprese in forma singola e 20.000 Euro per le Aggregazioni Temporanee), al di sotto del 70% delle Spese Ammesse oppure, a giudizio della Commissione di Valutazione, il Progetto non risulti più organico, funzionale o coerente con quanto approvato, anche al fine della sua ammissibilità e finanziabilità;
 - g. qualora entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione volontaria o per fallimento fraudolento l'attività di impresa, la ricollochi o ceda, alieni o distrugga i beni strumentali oggetto di Aiuto dalla Sede Operativa originaria o altra previamente comunicata e rientrante nel territorio della regione Lazio; in questo caso, ove il Progetto realizzato in Aggregazione Temporanea non incorra in un'altra causa di revoca, la revoca è individuale;
 - h. non siano rispettati gli obblighi previsti all'art. 11, commi 1 e 2, ed in particolare nel caso in cui i Beneficiari non conservino la documentazione di Progetto o non consentano i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario; anche in questo caso, ove il Progetto realizzato in Aggregazione Temporanea non incorra in un'altra causa di revoca, la revoca è individuale;
 - i. non siano stati rispettati, nemmeno a seguito di apposito sollecito ad adempiere, gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 11, commi da 4 a 8; tale revoca è individuale con riferimento ai Beneficiari inadempienti;
 - j. si siano verificate Irregolarità, imputabili al Beneficiario o al Destinatario e riscontrate, previo contraddittorio, da Lazio Innova o altre autorità preposte ai controlli; in tal caso la agevolazione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata in conformità all'art. 31 del Reg. (UE) 480/2014 (GUUE L 138/5 del 13.5.2014);
 - k. non siano stati rispettati gli altri obblighi previsti in capo ai Beneficiari dal presente Avviso o dall'Atto d'Impegno.

3. Nei casi di revoca o in caso di rinuncia alla agevolazione da parte del o dei Beneficiari, Lazio Innova, esperite ove previste le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla Direzione Regionale Sviluppo Economico ed Attività Produttive la proposta per l'assunzione del provvedimento di revoca e, se del caso, per il recupero delle somme erogate, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
4. Gli importi già erogati e revocati, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la revoca, maggiorati dell'interesse legale oltre 100 punti base, per il periodo intercorrente tra l'erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno inoltre l'applicazione di interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di 400 punti base.
5. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fermo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel rilevare le cause di revoca emergano profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
6. La Regione si riserva altresì, ove gravemente violato il principio della buona fede di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo della agevolazione concessa secondo quanto previsto dall'art. 10 (2) del D.Lgs. n. 123/98.
7. La revoca totale dell'agevolazione di cui al presente Avviso rappresenta un elemento che può essere motivo di esclusione o di penalità nella concessione di altre agevolazioni da parte della Regione Lazio ai medesimi Beneficiari.

Articolo 13 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
2. Il responsabile per le attività delegate all'Organismo Intermedio Lazio Innova è il Direttore pro tempore di Lazio Innova S.p.A. o suo delegato. Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è il Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico ed Attività produttive. I rispettivi nominativi sono pubblicati sul sito web www.lazioeuropa.it.
3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
4. Ai sensi della Disciplina Privacy il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'art. 13 della citata Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa riportata nell'appendice 3 all'Avviso.
5. E' garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

Appendice n. I – Quadro definitorio

1. «**Aiuto di Stato**» o «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ivi compresi, ai sensi dell'art. 2 (13) del Reg. SIE, gli Aiuti a titolo De Minimis.
2. «**Atto di Impegno**»: documento che regola i rapporti fra Lazio Innova e il Beneficiario o Destinatario in linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 3, lett. c) del REG SIE, l'Atto di Impegno contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. le condizioni per il finanziamento relative al Progetto, compresi i requisiti specifici;
 - b. il piano finanziario;
 - c. il termine per il Completamento del Progetto;
 - d. gli obblighi e i vincoli in capo al Beneficiario o Destinatario previsti nell'Avviso, nonché eventuali ulteriori condizioni specifiche.

Per «**Data di Sottoscrizione dell'Atto di Impegno**» si intende tale data di invio a mezzo PEC dell'Atto di Impegno sottoscritto dal Beneficiario con Firma Digitale.
3. «**Autorità di Gestione**» o «**AdG**»: è l'organismo responsabile della gestione del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 125 del REG SIE. Tale organismo è stato individuato con la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 nella Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Lazio, il cui Direttore è la Dott.ssa Rosanna Bellotti, e-mail: adgcomplazio@regione.lazio.it.
4. «**Beneficiario**»: il soggetto giuridico Impresa - ivi compresi i Liberi Professionisti, le Aggregazioni Stabili e le Imprese Partner di una Aggregazione Temporanea, a cui è concesso l'Aiuto di Stato previsto dall'Avviso, ai sensi dell'art. 2 (10) del Reg. SIE.
5. «**Destinatari**»: le fattispecie dei soggetti potenzialmente Beneficiari degli Aiuti, ove possiedano i requisiti previsti dall'Avviso.
6. «**Dichiarazioni**»: le Dichiarazioni da allegare alla Domanda, da redigersi in conformità con i modelli di cui all'allegato B al presente Avviso e resi disponibili sul sito www.lazioinnova.it, da compilare e sottoscrivere con Firma Digitale, ed inviare con le modalità previste nel presente Avviso e nel medesimo suo Allegato B.
7. «**Disciplina Privacy**»: D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..
8. «**Disciplina Tracciabilità**»: L. n.136/2010, modificata dal D.L. n.187/2010, convertita con Legge n. 217/2010 disciplinante gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. «**Disciplina Trasparenza**»: D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ss. mm. e ii. e l'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996.
10. «**Domanda**»: modulo di richiesta della Sovvenzione, da redigersi in conformità al Modello di cui all' allegato B all'Avviso, da sottoscrivere con Firma Digitale e presentare con le modalità indicate nell'Avviso e nel medesimo suo Allegato B.
11. «**Fidejussione**»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione richiesta maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data di Conclusione del Progetto, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.
12. «**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. – c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"- e relative norme tecniche).

13. «**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall'Avviso per la valutazione del Progetto presentato e della richiesta di Sovvenzione. Il Formulario può essere compilato solo on-line attraverso il sistema GeCoWEB ed un suo fac-simile e le relative istruzioni per la compilazione sono riportate nell'Allegato A all'Avviso.
14. «**GeCoWEB**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso ai contributi europei e della Regione Lazio per le Imprese, gli enti e le persone fisiche, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del gecko presente sulla home page, oppure all'indirizzo <https://GeCoWEB.lazioinnova.it/>. Il sistema permette l'accreditamento per le Imprese attraverso la smart-card o token USB rilasciata dalle CCIAA e per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese attraverso la procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina <http://www.lazioinnova.it/GeCoWEB/>. La finalizzazione del Formulario prevista dal Sistema GeCoWEB non è sufficiente ai fini della presentazione della richiesta, che deve essere formalizzata inviando la Domanda e le Dichiarazioni via PEC secondo le modalità indicate nell'Avviso e nel suo allegato B.
15. «**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
16. «**Imprese in Difficoltà**»: in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le Imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
 - a. nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - b. nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - c. qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d. qualora l'Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.
17. «**Impresa Unica**»: l'insieme di imprese come definito all'art. 2 (2) del De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
 - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'Impresa Unica.
18. «**Investimenti**»: indica indistintamente gli Investimenti Materiali ed Immateriali.
19. «**Investimenti Immateriali**»: investimenti ammortizzabili diversi da attivi materiali e finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale
20. «**Investimenti Materiali**»: investimenti ammortizzabili consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.

21. «**Irregolarità**»: ai sensi dell'art. 2 (36) del REG SIE, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, nazionale o regionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
22. «**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini dell'Avviso si intendono tali anche i titolari di Imprese Individuali ed i Liberi Professionisti .
23. «**Libero Professionista**»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Avviso per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.
24. «**Micro, Piccola e Media Impresa**» o «**PMI**»: l'Impresa, compresi i Liberi Professionisti o le Aggregazioni Stabili, che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del RGE (Definizione di PMI), con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione:

| Dimensione | Occupati | Fatturato annuo | Tot. attivo di bilancio |
|-----------------|----------|-----------------|-------------------------|
| Micro Impresa | < 10 | ≤ € 2 Mln | ≤ € 2 Mln |
| Piccola Impresa | < 50 | ≤ € 10 Mln | ≤ € 10 Mln |
| Media Impresa | < 250 | ≤ € 50 Mln | ≤ € 43 Mln |

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato I al RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annuie («ULA»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato ed il totale di bilancio annuo (totale attività);
- se un'Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande Impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate;
- un'Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al RGEⁱⁱⁱ.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

- 24.a. «**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al RGE e all'art. 2 (2) del De Minimis, fatte salve le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di Impresa Unica ed inoltre le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui".

ⁱⁱⁱ Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono con una partecipazione in misura pari o superiore al 25% e comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate ai sensi del punto 1) che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003), si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

- 24.b. **«Imprese Associate»:** in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
- 24.c. **«Impresa Autonoma»:** qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.
- 24.d. **«Grande Impresa»:** Impresa che supera i massimali previsti per la Media Impresa fissati nell'Allegato I del RGE o comunque non rientra nella Definizione di PMI ivi contenuta.
25. **«Organismo Intermedio»:** qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei Beneficiari che attuano le operazioni. Nel caso del presente Avviso l'Organismo Intermedio è stato individuato dalla D.G.R. n. 454 del 26 luglio 2016 in Lazio Innova S.p.A. (**«Lazio Innova»**).
26. **«Parti Correlate»:** ai fini del presente Avviso si intendono Parti Correlate con il Richiedente, il Beneficiario o Destinatario quelle così definite dalla pertinente normativa contabile, salvo che per i rapporti scaturenti dal Progetto o comunque ivi chiaramente rappresentati. Sono comunque Parti Correlate ai fini del presente Avviso, le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente, Beneficiario o Destinatario e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:
- Legale Rappresentante, amministratore, o socio del Richiedente, Beneficiario o Destinatario;
 - coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente, Beneficiario o Destinatario.
- Nel caso di soggetti che siano Enti Pubblici non si considerano comunque Parti Correlate, i Contraenti individuati tramite le procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale. Nel caso di Aggregazioni Stabili non si considerano Spese sostenute nei confronti di Parti Correlate quelle sostenute in trasparenza ovvero rimborsate dall'Aggregazione Stabile ai soci Partner del Progetto, nella misura in cui questi le hanno sostenute nei confronti di soggetti che non sono Parti Correlate.
27. **«PEC»:** Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005). L'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari iscritti al Registro delle Imprese Italiane è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185/08, convertito nella Legge n. 2/2009. Negli altri casi è l'indirizzo PEC fornita dal Richiedente in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dagli stessi formalmente indicato. L'indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso è incentivi@pec.lazioinnova.it.
28. **«Personale Dipendente o Assimilabile»:** per Personale Dipendente si intendono tutte le fattispecie in relazione alle quali il Beneficiario è il datore di lavoro che emette cedolino paga e svolge il ruolo di sostituto di imposta. Nel caso di OdR che sono Enti Pubblici si intendono tali le figure professionali individuate dall'articolo 18, comma 5, della legge 240/2010 e ss.mm.ii. Per Personale Assimilabile a quello Dipendente si intende il personale distaccato presso il Beneficiari da altro datore di lavoro. In questo caso il costo del personale deve essere determinato per trasparenza ovvero la Spesa Ammissibile deve essere Sostenuta Effettivamente dal Beneficiario ma non può risultare superiore all'importo sostenuto dal datore di lavoro che sarebbe stata riconosciuto quale Spesa Ammissibile ove tale altro datore di lavoro fosse il Beneficiario. Sono equiparati al personale dipendente anche gli assegnisti di ricerca e i dottorandi. In particolare, i contratti per i quali è ammessa la suddetta equiparazione sono quelli espressamente contemplati dall'art. 22 del citato DM 594 del 2016, e pertanto si tratta di contratti (a) assegnati previo apposito bando, (b) conferiti

a studiosi in possesso curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca (con esclusione del personale di ruolo degli organismi di ricerca o delle Università), (c) aventi ad oggetto il conferimento di assegni di ricerca con durata compresa tra uno a tre anni, rinnovabili. I soggetti che conferiscono i contratti suddetti sono le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa universitaria (DPR 382 del 1980, art. 71, comma 4), l'ENEA e l'Agenzia Spaziale Italiana.

29. «**Reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**»: sono i seguenti reati:
- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
30. «**Retribuzione Annu Lorda**» o «**RAL**»: la retribuzione al netto di premi e straordinari, e degli oneri differiti, ossia il TFR e i contributi a carico aziendale.
31. «**Registro delle Imprese**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCAA competente per territorio («**Registro delle Imprese Italiano**») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.
32. «**REG SIE**»: Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" (Fondi Strutturali e di Investimento Europei - Fondi SIE).
33. «**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede, direttamente o mediante un soggetto Capofila che lo rappresenta, l'Aiuto previsto dall'Avviso.
34. «**Sede Operativa**»: si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dal Progetto sovvenzionato e dove sono ubicate, salvo che per documentabili esigenze tecniche, le strumentazioni, le attrezzature e gli altri beni fisici o, ove localizzabili, immateriali, oggetto della sovvenzione. Il Beneficiario deve possedere, al più tardi entro la prima richiesta di erogazione, idoneo Titolo di Disponibilità dell'edificio o unità immobiliare adibito a Sede Operativa o Laboratorio e questi, sempre entro tale termine, deve avere destinazione d'uso coerente con lo svolgimento dell'attività prevista e risultare munito delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività previste nel Progetto. Nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese, tenuto da una delle Camere di Commercio del territorio regionale del Lazio, al più tardi entro la prima richiesta di erogazione, tale Sede Operativa deve risultare ivi iscritta ovvero, per i Liberi Professionisti, che

risulti dalla più recente “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA” inviata all’Agenzia delle Entrate (modello AA9).

35. «**Settori Esclusi**»: sono ammissibili all’agevolazione i Destinatari operanti in tutti i settori economici, ad eccezione di quelli esclusi ai sensi dell’art. 1 (Campo di applicazione) e ai sensi dell’art. 13 del RGE, delle attività finanziarie e assicurative (Sez. K ATECO) e delle attività immobiliari (Sez. L ATECO). Non possono essere concessi aiuti ad imprese operanti (i) nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, (ii) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE), (iii) nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi previsti ai sensi dell’art. 1 del RGE e dell’art. 1 del Reg. 1407/2013; in particolare, con riferimento al precedente punto (iii), potranno beneficiare del sostegno le sole imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la cui attività non deve essere collegata al conferimento da parte del produttore agricolo. Sono inoltre escluse:
- a. le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
 - b. la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui al presente punto non si applicano qualora l’attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
 - c. la fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il Progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile;
 - d. il gioco di azzardo e la pornografia;
 - e. il settore informatico - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettronici specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da (a) a (d), oppure
 - il gioco d’azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
 - f. con riferimento al settore delle scienze della vita: il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici;
 - g. le ricerche che utilizzano tecniche di modificazione genetica di cui all’allegato IA, parte I della Dir. 2001/18/CE^{iv}, finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale per l’impiego in agricoltura.
36. «**Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**»: sono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per adattarli alla varietà di circostanze concrete. A titolo esemplificativo si tratta delle persone fisiche che sono:
- a. il Libero Professionista medesimo, se il Richiedente o Beneficiario è un Libero Professionista;
 - b. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
 - c. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in nome collettivo (S.N.C.);
 - d. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
 - e. l’amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di

^{iv} Parte I dell’allegato IA della direttiva 2001/18/CE:

“Le tecniche di modificazione genetica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), comprendono tra l’altro:

- 1) tecniche di ricombinazione dell’acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all’esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua;
- 2) tecniche che comportano l’introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento;
- 3) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali.”

direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L., S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;

- f. le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente o Beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- g. il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.) cui la Sovvenzione è destinata o comunque riferibile, per gli Enti che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a e).

Qualora al momento della verifica dei requisiti di ammissibilità siano intervenute modifiche normative, interpretazioni giurisprudenziali o precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che consentano a Lazio Innova una identificazione dei Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 meno complessa per il Richiedente o Beneficiario, Lazio Innova adotta tempestivamente tali semplificazioni.

- 37. **«Spese Ammesse»:** voci di spesa ritenute ammissibili al termine della procedura di istruttoria e valutazione e da rendicontare interamente, salvo che per le voci determinate forfettariamente.
- 38. **«Spese Ammissibili»:** voci di spesa che si riferiscono al Progetto per cui si richiede la Sovvenzione e che siano coerenti con le tipologie indicate nell'Avviso.
- 39. **«Spesa Effettivamente Sostenuta»:** la Spesa Ammessa inerente il Progetto ritenuto ammissibile e sostenuta dal Beneficiario e correttamente rendicontata, giustificata da fattura o documento contabile equivalente («**Titolo di Spesa**») ad esso intestato che risulti interamente pagata da parte del Beneficiario nel rispetto della Disciplina Tracciabilità ed a mezzo bonifico bancario (o SCT – Sepa Credit Transfer, ricevuta bancaria, RID (o SDD - Sepa Direct Debit), nonché, solo nei casi espressamente previsti, con carta di credito o bancomat intestata al Beneficiario e con addebito automatico su un conto corrente a lui intestato, con delega all'utilizzo al Legale Rappresentante o altro dipendente di tale Beneficiario.
- 41. **«Titolo di disponibilità»:** qualsiasi titolo, la cui scadenza non sia inferiore alla durata del Progetto, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art.18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.
- 42. **«Variazioni non Sostanziali»:** le modifiche, introdotte successivamente alla Concessione della Sovvenzione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Possono essere apportate, nel rispetto del quadro delle Spese Ammesse in sede di Concessione della Sovvenzione, senza necessità di approvazione da parte di Lazio Innova, che si limita a registrare e verificarne i contenuti. Devono essere, di norma, contenute nel limite del 10% delle Spese Ammesse (salvo ulteriori limitazioni specifiche per categoria/tipologia di costi e lavorazioni che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati previsti).

A titolo di esempio, si considerano Variazioni non Sostanziali: la riduzione di prezzo di un bene/servizio ammesso; moderati aumenti dei prezzi per effetto di mutate condizioni di mercato; la sostituzione di fornitori e del Personale Dipendente, salvo che per le Figure Chiave, con altri aventi esperienza e capacità evidentemente pari o superiore a quella prospettata nel Progetto; la sostituzione del medesimo bene ammesso per relativo adeguamento tecnologico ma non la modifica della quantità del bene ammesso o alla tipologia del servizio reso. Tali modifiche sono ammissibili purché funzionali al Progetto ammesso nel suo complesso.

- 43. **«Variazioni Oggettive»:** sono tutte le Variazioni al Progetto, sia sostanziali che non sostanziali.

44. «**Variazioni Soggettive**»: Le variazioni che implicano un diverso status del Beneficiario per effetto della intervenuta modifica dei requisiti dimensionali e/o per trasferimento dell'Impresa ad un soggetto giuridico terzo (operazioni societarie).
45. «**Variazioni Sostanziali**»: Qualsiasi modifica ai contenuti del Progetto che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo con effetti anche sui risultati originariamente previsti. A titolo di esempio, si considerano Variazioni Sostanziali la variazione della tecnologia utilizzata ove la stessa produca ricadute negative sui risultati perseguiti anche con particolare riferimento alle ricadute ambientali.
46. «**Voci di Spesa**»: le Spese Ammissibili, Ammesse ed Effettivamente Sostenute come identificate dal sistema GeCoWEB per effetto della classificazione delle stesse per effetto delle tre colonne: "Tipologia di Intervento", "Tipologia di investimento" e "Spese Ammissibili", oltre che, nel caso dei Progetti da realizzarsi mediante Aggregazioni Temporanee, per effetto della attribuzione delle Spese Ammissibili e dei relativi Aiuti ai diversi Partner tramite la quarta colonna "Azienda".

Appendice n. 2 – Riferimenti normativiComunitari

- Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato istitutivo della Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 (G.U.U.E. C 306 del 17 dicembre 2007);
- Conclusioni del Consiglio europeo EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 del 17 giugno 2010 concernenti l'adozione della Strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l'occupazione;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012, come modificato dal Reg. (UE, EURATOM) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015;
- Regolamento delegato (UE, EURATOM) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del parlamento europeo e del consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di

coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra Beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande Progetto, il Piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. 2015/1516 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 974 del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 2082 del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Lazio FESR" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Lazio in Italia;
- Documento della Commissione Europea, EGESIF_14-0017 del 29/08/2014, Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC). Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari (ai sensi degli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1299/2013);
- Documento della Commissione Europea, EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015, *Guidance for Member States and Programme Authorities Management verifications to be carried out by Member States on operations co-financed by the Structural Funds, the Cohesion Fund and the EMFF for the 2014- 2020 programming period*;
- Documento della Commissione Europea, guida per i Beneficiari dei Fondi strutturali e di investimento europei e relativi strumenti UE, 2014.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De Minimis";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ss.mm.ii.;
- D. Lgs. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle Imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- Legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014 (art. 30) convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 del 11/11/2014 concernente il Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e misure per l'attrazione degli investimenti e relativi DM di attuazione;
- Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015, Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Presa d'atto;
- Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi;
- Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, Definizione criteri cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei programmazione 2014-2020 e monitoraggio. Programmazione interventi complementari (l. 147/2013) previsti nell'accordo partenariato 2014-2020.

Regionali

- Legge Regionale n.25 del 20.11.2001 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
- Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 5 "Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio";
- Legge regionale n. 1/2015, recante "Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio";
- Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016;
- Legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;
- Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale ss.mm.ii;
- Direttiva del Presidente della Regione Lazio N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l'istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente n. R00002 dell'8 aprile 2015;
- D.G.R. n. 478 del 17/07/2014 - Adozione del documento "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio", adottata nella sua formulazione definitiva, con DGR n. 281 del 31 maggio 2016;
- D.G.R. n. 660 del 14/10/2014 con cui la Giunta regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020
- D.G.R. n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: "Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- D.G.R. n.110/2014 "Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio".
- D.G.R. n. 373 del 5 luglio 2016 "Linee Guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2016-17";
- D.G.R. n. 392 del 12 luglio 2016 - Rettifica della DGR 05 luglio 2016 n. 373 avente ad oggetto: "Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2016-2017";
- D.G.R. n. 5 agosto 2016, n. G09008 con la quale Lazio Innova S.p.A. è stata nominata Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 del POR FESR Lazio 2014-20.
- D.D. G14750 del 13 dicembre 2016 - POR FESR LAZIO 2014-2020. Approvazione del metodo di calcolo utilizzato per la definizione del tasso forfettario dei costi indiretti applicabile ad operazioni e beneficiari analoghi definita nel documento "Opzioni semplificate in materia di costi: il sistema di finanziamento a tassi forfettari dei costi indiretti".
- D.D. G15073 del 15 dicembre 2016 - POR FESR LAZIO 2014-2020 "Opzioni semplificate in materia di costi – OSC Determinazione dei costi del personale connessi all'attuazione di un'operazione".

Appendice n. 3 – Informativa ai sensi della Disciplina Privacy

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Disciplina Privacy), all'atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova S.p.A. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati.

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti, anche mediante strumenti informatici e telematici, tramite:

- l'inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
- tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
- Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da intendersi estesa.

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- per l'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Lazio Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l'attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
- per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
- per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell'instaurazione o prosecuzione dei rapporti.

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali dati a:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
- Enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l'attivazione di fondi pubblici;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
- professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia.

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.

I dati anagrafici e le informazioni in ordine alla valutazione della domanda agevolativa ed ai relativi esiti saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso Lazio innova, nonché sul sito internet di Lazio Innova, sul sito della Regione Lazio e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

E. Diritti di cui all'art. 7.

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.

L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento e se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l'indirizzo di seguito indicato:

Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio, 26A - 00184 ROMA,

oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica: **incentivi@pec.lazioinnova.it**.

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26A - 00184 Roma. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del decreto, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l'indirizzo sopra indicato.